



## Geraldina Boni

(ordinario di Diritto canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*,  
Dipartimento di Scienze giuridiche)

### Due papi a Roma?<sup>1</sup>

**SOMMARIO:** 1. Preambolo. La rinuncia di papa Benedetto XVI e il diritto canonico vigente - 2. Ordine e giurisdizione, consacrazione episcopale e accettazione dell'elezione - 3. Il convitato di pietra: la causa dal punto di vista giuridico - 4. Qualche nota cursoria sulla *ingravescens aetas*. Ancora sulla stella polare del *bonum commune Ecclesiae* - 5. Perfezionamento, libertà ed efficacia della rinuncia: equivoci da evitare - 6. ... anche sulla non accettazione e ricettizietà della medesima - 7. Suo carattere comunque straordinario (di fatto, non di diritto) - 8. *Status* e qualifica di Joseph Ratzinger - 9. Rinuncia al *ministerium* e conservazione del *munus*? Dalla nebulosità di terminologia e immagini alla fumosità concettuale - 10. Critica ad alcune recenti ricostruzioni dottrinali. *Munus, ministerium, officium*. La "singolarità" del successore di Pietro - 11. Preminenza ecclesiologica o eccellenza escatologica della rinuncia? La monocraticità dell'ufficio di romano pontefice.

#### 1 - Preambolo. La rinuncia di papa Benedetto XVI e il diritto canonico vigente

Molto, troppo si è fantasticato sull'evento, certamente epocale, della rinuncia pontificia, cui abbiamo assistito durante il concistoro ordinario pubblico di lunedì 11 febbraio 2013 nella Sala Clementina. Per questo eviteremo accuratamente ogni commento e, ancor meno, ogni illazione - invero importuna - su complotti e intrighi che sarebbero stati alla base di tale gesto clamoroso di Benedetto XVI, in cui anche accademici con una certa reputazione sono rovinosamente scivolati. Eppure, nonostante i fiumi d'inchiostro e la saturazione del *web* da parte di una stupefacente pletora di neo-vaticanisti e pseudo-esperti di politica ecclesiastica (e forse proprio per questo), l'orizzonte è ancora offuscato, anzi, ci pare, addirittura seriamente deformato.

---

<sup>1</sup> \* Il contributo, sottoposto a valutazione, costituisce una sintesi di alcune parti della monografia *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015. In essa il lettore troverà i riferimenti documentali e bibliografici omessi in questa versione ridotta (e altresì semplificata).



Infatti, se è legittimo per chiunque esprimere la propria opinione, senza insultare e diffamare, lo è meno addentrarsi temerariamente in terreni per dissodare i quali non si possiedono gli strumenti: improvvisandosi storici, teologi e segnatamente, per quanto qui preme, canonisti. Sarebbe estesissimo l'elenco non solo delle imprecisioni ma anche dei grossolani errori in cui non pochi sono incorsi, e questo non unicamente in articoli di giornale ma pure in saggi editi su riviste specializzate. Ciò, crediamo, non senza dannose ripercussioni, come sovente avviene se soprattutto il diritto, o meglio la razionalità giuridico-canonica, viene negletta: se poi è maneggiata maldestramente, oppure addirittura scaltramente manipolata, essa si rivela un'arma fatale.

Opportuna, quindi, a nostro avviso, una ricostruzione precisa delle coordinate canonistiche della rinuncia del pontefice in generale, contemplata nel can. 332 § 2 del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina del 1983 e nel can. 44 § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990<sup>2</sup>, oltre che nelle norme racchiuse nella Costituzione Apostolica in vigore sulla vacanza della sede apostolica e sull'elezione del romano pontefice *Universi dominici gregis* del 1996<sup>3</sup>, trascorrendo poi a quella compiuta due anni or sono: la quale, se in quelle previe norme può gettare gli ormeggi, tuttavia sarebbe stata nondimeno valida e lecita pure nella loro latitanza. Il diritto canonico sarà dunque il faro del nostro procedere: esso, d'altronde - è del tutto pleonastico asserirlo per un canonista -, nella teologia rinviene quello zoccolo duro dal quale non può in alcun modo trascendere, in un sodalizio osmotico mai disgregabile.

Premettiamo subito che "rinuncia" è il sostantivo sistematicamente utilizzato dal legislatore della Chiesa e che canonicamente deve essere preferito a quello di "dimissione", il quale però - senza essere sinonimico, e nonostante faccia capolino altresì in taluni provvedimenti ufficiali - si è consolidato (e non da poco) come uno dei termini ricorrenti utilizzato in dottrina<sup>4</sup>. Con questa propedeutica premessa anche noi (per lo più

---

<sup>2</sup> I nostri riferimenti saranno normalmente al *Codex Iuris Canonici* vigente per la Chiesa latina promulgato con la Costituzione Apostolica di **GIOVANNI PAOLO II** *Sacrae disciplinae leges* del 23 gennaio 1984 (in *Acta Apostolicae Sedis*, 1983, II, p. 3 ss.). Richiameremo il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (promulgato dal medesimo pontefice con la Costituzione Apostolica *Sacri canones* del 18 ottobre 1990, *ivi*, 1990, p. 1033 ss.) solo laddove vi siano differenze di rilievo o elementi da segnalare.

<sup>3</sup> Cfr. i nn. 3 e 77 della Costituzione Apostolica di **GIOVANNI PAOLO II** *Universi dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1996, rispettivamente p. 311 e p. 337.

<sup>4</sup> Cfr. **L. DANTO**, *La renonciation de Benoît XVI, illustration de la souveraine liberté du pontife romain. Réflexions canoniques*, in *L'année canonique*, 2012, p. 407.



riportando opinioni altrui) talora faremo ricorso a esso, pure del tutto sfrondata da quella sfumatura etica negativa - di condanna e deplorazione come "qualunquistica diserzione" - che talora lo contrassegna nel linguaggio comune. Faremo del pari ricorso, anche qui sporadicamente, al termine "abdicazione", invalso negli ordinamenti secolari, che taluno ha causticamente contestato come irrimediabilmente inappropriato nella sfera ecclesiale: ma trattasi di contestazione imperniata su ragioni esili se non fallaci sul piano giuridico. Tra l'altro è questa l'intestazione con la quale negli *Acta Apostolicae Sedis* è stato pubblicato il discorso del pontefice dell'11 febbraio 2013: "Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicazione"<sup>5</sup>.

Sempre peraltro ribadendo che il vocabolo rinuncia va prediletto, anche laddove si faccia riferimento alla posizione del papa come sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano, stante, se non altro, l'indole meramente ancillare e servente nei confronti della santa sede del lillipuziano Stato d'Oltretevere, nel quale l'ordinamento canonico è "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo"<sup>6</sup>. Dunque rinuncia, più che dimissione o abdicazione: ma sono altri, come constateremo, i "vacillamenti terminologici" di cui preoccuparsi.

## 2 - Ordine e giurisdizione, consacrazione episcopale e accettazione dell'elezione

La rinuncia del pontefice, oggetto di vivacissimi dissidi nei secoli effervescenti in cui il papato andava scolpendo la sua *plenitudo potestatis*, in cui cioè erigeva i pilastri portanti dei profili disciplinari del suo primato di giurisdizione, sembrava, nella Chiesa odierna, da accantonare tra i fossili anacronistici e ormai sorpassati. Ma, al di là del suo essere balzata agli onori delle cronache nel 2013 dopo una "quiescenza" secolare, con il gesto di Benedetto XVI che ha meravigliato il pianeta, essa è ancora oggi un istituto giuridico che stimola e affascina i cultori del diritto.

Infatti, la *renuntiatio* del successore di Pietro deve essere giuridicamente contestualizzata all'interno del rapporto, non propriamente elementare e anzi tra i più controversi nella canonistica, tra consacrazione episcopale del romano pontefice quale vescovo di Roma e accettazione della legittima elezione appunto quale papa, vescovo di

<sup>5</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, p. 239.

<sup>6</sup> Art. 1 della legge 1° ottobre 2008, n. LXXI, *Legge sulle fonti del diritto*, in *Acta Apostolicae Sedis, Supplemento*, 2008, n. 16, p. 65.



Roma. Tale elezione, come noto, nel primo millennio avveniva, al pari di tutte le elezioni episcopali, *a clero et populo*, da parte del clero e del popolo, il quale solitamente si limitava ad accettare e acclamare il nome scelto dai membri più importanti del clero ovvero dell'aristocrazia romana: tuttavia le rivalità all'interno di quest'ultima e gli appetiti dei poteri secolari e dunque le loro spesso violente intromissioni rendevano questa elezione la più turbolenta tra tutte, trasformando sovente Roma, durante la vacanza, in un campo di battaglia. Così, e soprattutto per riconquistare la libertà della Chiesa dalle pesanti ingerenze imperiali (prima dei Carolingi e poi degli Ottoni), a partire dal 1059 con il Decreto *In nomine Domini* - e non tra pochi contrasti -, agli albori della riforma gregoriana, si stabilì che il papa dovesse essere designato dai cardinali (all'epoca solo i cardinali vescovi). La disciplina del conclave - come si chiamerà in seguito con allusione alla chiusura dei porporati - muterà nell'arco dei secoli: ma, tranne circostanze assolutamente eccezionali (il c.d. "Scisma d'Occidente" e il Concilio di Costanza), l'elettorato attivo rimarrà riservato ai cardinali: essi peraltro fungono da "canali" di un'*electio* ispirata dal Paraclito, ove i poteri sono trasfusi *immediate a Deo*. Proprio in questo snodo va ubicato il punto focale per individuare la genesi della potestà del papa e, quindi, simmetricamente, della sua estinzione e annichilimento: e quindi per capire dove la rinuncia affondi le radici.

Ma tale rapporto tra consacrazione ed elezione, o, meglio, tra elezione e consacrazione - essendo questa la successione cronologica laddove, come vedremo, sia stato prescelto un soggetto non vescovo -, si associa inestricabilmente, anzi è incluso nel problema cruciale, aperto da secoli e ancora assai spinoso, della natura della *sacra potestas*, e dunque dei nessi tra ordine e giurisdizione, tra conferimento del *sacramentum ordinis*, comunione gerarchica e *missio canonica*. Un problema a investigare il quale si sono affaticate schiere di studiosi e che va necessariamente affrontato, oltre che dal lato giuridico, pure da quello teologico, senza omettere l'evoluzione storica intervenuta: proprio lo *shock* della più celebre rinuncia papale, quella di Celestino V al crepuscolo del 1200, attrasse gli sforzi generosi della dottrina canonistica (e altresì teologica) dell'apogeo medievale su quei nessi tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis* che la *scientia iuris*, sin dai sui primi vagiti, aveva iniziato a sezionare alla lente del suo raffinato microscopio.

Ovviamente non ci cimenteremo ora nell'impresa d'illustrare tutte le argomentazioni addotte, e rinviando all'amplissima letteratura al riguardo: noi qui ci limitiamo ad aggiungerne alcune tratte dal documento pontificio normativo più recente al proposito, la Costituzione Apostolica



di Giovanni Paolo II del 1996, sopra ricordata, sulla vacanza della sede romana, la quale pare costellata da incisivi indizi. Seguiamo al riguardo le illuminanti puntualizzazioni offerte da Gianfranco Ghirlanda, già rettore e professore dell'Università Gregoriana, il quale ha recentemente scandagliato tale *crux interpretum*, spiegandola esaurientemente, e proprio con specifico riguardo alla sorgente del potere papale: riprendendo d'altronde disquisizioni risalenti, rilette però con il "regolo" dell'ultimo concilio ecumenico nonché, appunto, dei provvedimenti pontifici successivamente intervenuti.

In particolare, secondo tale canonista, è importante muovere anzitutto dall'esame accorto di un compendioso stralcio del proemio della Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis*, la quale, pure se si reputasse non rivestire propriamente rango costituzionale, certo è fondante in questa particolare materia<sup>7</sup>: e che pertanto non può non costituire una guida sicura, avendo San Giovanni Paolo II offerto chiare indicazioni proprio sul punto specifico. Nell'introduzione si legge:

«Se, invero, è dottrina di fede che la potestà del Sommo Pontefice deriva direttamente da Cristo, di Cui egli è Vicario in terra, è pure fuori dubbio che tale supremo potere nella Chiesa gli viene attribuito "con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale"».

Dunque in tale brano - il quale richiama in nota il can. 332 § 2 - si dichiara che è *doctrina fidei*, quindi d'istituzione divina, che la potestà del Sommo Pontefice deriva dallo stesso Cristo, e poi si afferma *pro certo est habendum* che tale suprema potestà viene attribuita con la legittima elezione accettata dal romano pontefice insieme alla consacrazione o ordinazione episcopale: facendosi una netta distinzione tra la qualificazione teologica della prima affermazione e quella della seconda, essendo la prima di fede, perché dipendente dall'istituzione divina, la seconda no. Se per converso, arguisce acutamente Ghirlanda, il testo proponesse che la potestà suprema del romano pontefice è conferita dalla consacrazione episcopale, non ci sarebbe bisogno di asserire l'essere di fede che essa derivi direttamente da Cristo; pertanto, secondo la logica ineccepibile della frase così come formulata, si deve almeno dedurre come l'intenzione di essa sia che l'elezione accettata non abbia la portata di una semplice designazione del nome del romano pontefice e indicazione dell'estensione universale della

---

<sup>7</sup> Cfr. P. MAJER, *Cónclave*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, vol. II, p. 426.



potestà, che, invece, questi avrebbe già ricevuto nella consacrazione episcopale, se fosse già vescovo, o che riceverà nella consacrazione episcopale, se non lo fosse ancora. Ancora nella medesima direzione può essere addotto il n. 88 della medesima legge pontificia, nel quale si enuncia che “actu acquiri et exercere potest” la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale: l’eletto l’acquista già in atto, per questo la può esercitare. Per contro, senza che il testo aggiunga nulla riguardo alla potestà, se l’eletto non è vescovo, si ammonisce, dev’essere subito (*statim*) ordinato Vescovo; riguardo alla potestà, si può oggettivamente dedurre soltanto che l’eletto deve subito essere ordinato vescovo per avere la potestà “in atto” e così poterla esercitare<sup>8</sup>.

Un’ulteriore convalida di questo ragionamento stringente - anzi, a nostro avviso, forse il “pezzo forte” del medesimo - si evince anche da un’altra prescrizione della *Universi dominici gregis* che, “resuscitando” in qualche modo previsioni anteriori, rettifica assai sintomaticamente sul punto specifico l’abrogata Costituzione di Paolo VI *Romano pontifici eligendo* del 1975<sup>9</sup>: si tratta di una rettifica che, nonostante si tratti di piccole modificazioni<sup>10</sup>, non può essere minimizzata stante la nevralgicità della questione, certamente non ignorata da papa Wojtyła e dai canonisti che lo hanno sussidiato. Infatti, secondo il n. 91<sup>11</sup>,

“Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l’assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie”.

Come risalta dal piano incedere delle proposizioni di cui si compone, la norma stabilisce in modo assoluto, senza fare alcuna distinzione se il nuovo pontefice eletto sia consacrato vescovo oppure no - contrariamente alla Costituzione paolina e invece conformemente alle normative anteriori

---

<sup>8</sup> Così pressoché letteralmente **G. GHIRLANDA**, *Cessazione dall’ufficio di Romano Pontefice*, in *La civiltà cattolica*, 2013, I, pp. 452-453.

<sup>9</sup> Cfr. nn. 90 e 91 della Costituzione Apostolica di **PAOLO VI** *Romano Pontifici eligendo*, 1° ottobre 1975, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1975, pp. 644-645.

<sup>10</sup> Così le definisce **P. MAJER**, «*Universi dominici gregis*». *La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice*, in *Ius canonicum*, 1996, p. 707.

<sup>11</sup> Ma già il n. 90, al secondo capoverso, esordisce: “L’ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo [...]”.





di Pio XII e di Giovanni XIII<sup>12</sup> -, che il conclave si conclude con l'accettazione dell'elezione, a meno che, con un vero atto potestativo personale, egli non disponga di procrastinarne la fine: fin dalla conclusione di quest'ultimo, che di fatto dipende solo dalla volontà del nuovo papa eletto, questi, anche se non fosse ancora consacrato vescovo, può già provvedere agli affari necessari e urgenti che si presentassero prima della sua consacrazione episcopale, valendosi, quindi, di una potestà primaziale previamente ricevuta. Un'eccezione invero, esercitando il papa la potestà piena e suprema solo se convergono i due "coefficienti" dell'accettazione della legittima elezione a vescovo di Roma e della *episcopalis consecratio*. Due fattori non meccanicamente disgiungibili e disaggregabili eppure distinguibili, come dimostra proprio tale inusitata estrinsecazione della potestà primaziale: un'estrinsecazione indubbiamente improbabile dal punto di vista statistico, sia per il "bacino" cui di solito si attinge nella selezione del successore di Pietro (è da secoli che non viene eletto un non vescovo, addirittura nel 1378 venne eletto l'ultimo papa che non era cardinale<sup>13</sup>), sia per la rarità in sé d'impellenze indilazionabili, ma che Giovanni Paolo II ha voluto espressamente contemplare. Perciò, se ne deve desumere, con evidenza non infirmabile, che la potestà primaziale alligna in qualche modo anteriormente alla consacrazione episcopale, pur dovendo integrarsi nella medesima e nella necessaria volontà di riceverla. E questo dato, si vedrà, non va in alcun modo sottostimato, a pena altrimenti di un'immanente contraddizione: d'altronde solo il fedele cristiano capace di ricevere l'ordinazione episcopale risulta potenzialmente passibile di essere eletto. Infatti, tra i minimali requisiti per essere eletti papa, è necessario, per la validità, come da sempre ha indicato la dottrina, che il fedele eletto sia maschio e con uso di ragione, capace cioè di ricevere l'ordinazione episcopale (riservata agli uomini: ricordiamo che, per il can. 1024 del Codice, riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile) e di esprimere la volontà stessa di accettarla, oltre che di manifestare l'accettazione dell'elezione<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> La Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis* riprende sul punto "quanto stabiliva Pio XII nella Cost. Ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, n. 105, e Giovanni XXIII nel M.P. *Summis Pontificis electio*, n. XIX": **G. GHIRLANDA**, *Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Cost. Ap. Universi dominici gregis di Giovanni Paolo II*, in *Periodica*, 1997, p. 632.

<sup>13</sup> Bartolomeo Prignano, che, all'epoca dell'elezione a papa (prenderà il nome di Urbano VI), era arcivescovo di Bari.

<sup>14</sup> Cfr. **J.I. ARRIETA**, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, Edusc, Roma, 2009, 4<sup>a</sup> ed., p. 32.



Così, espandendo il "raggio visivo", va ribadito che c'è un'uguaglianza tra il romano pontefice e tutti gli altri vescovi sul piano sacramentale, che sostanzia la comunione sacramentale, ma simultaneamente c'è anche disuguaglianza che costituisce la *hierarchica communio*: tale disuguaglianza non potendo avere la propria fonte nella comune consacrazione sacramentale, non può che essere di natura giurisdizionale<sup>15</sup>. Laddove il pontefice ricevesse la sua potestà dalla consacrazione episcopale non godrebbe di una vera indipendenza dai vescovi e non si riuscirebbe a scorgere la differenza intrinseca tra l'episcopato e il sommo pontificato, in modo che quest'ultimo sia la realtà intorno alla quale la stessa gerarchia cattolica è costituita, secondo la volontà di Cristo.

La "fruibilità" della rinuncia, il fatto cioè che il papa possa emetterla lecitamente e validamente, si basa proprio su questi assiomi, apparentemente banali e semplificati eppure non agevolmente impugnabili, sul "momento" in cui diviene titolare dell'ufficio con giurisdizione sulla Chiesa universale. L'asserto secondo cui così come il papa è eletto dai cardinali e consente liberamente a questa elezione, allo stesso modo può ritirare il suo consenso riguardo alla permanenza nell'ufficio supremo<sup>16</sup>, ripetuto in dottrina e apparentemente riduttivo della complessità del trasferimento del potere primaziale, in verità sottende indefettibilmente quanto appena chiarito e lo traduce praticamente. Se la potestà fosse invece conferita da un atto sacramentale che insignisse di un carattere indelebile sarebbe non mai dismissibile, proprio perché tale carattere non è disponibile da parte dell'uomo: tralattivamente d'altronde, e del tutto unanimemente, si conveniva che con la rinuncia il papa "amittit iurisdictionis potestatem non ordinis"<sup>17</sup>, abbandona la potestà di giurisdizione, non di ordine.

Tale esegesi, come anticipato, presuppone peraltro una certa impostazione circa la realtà del potere nella Chiesa, e forse scontenta e delude chi accede ad approcci eterogenei ovvero nutre convinzioni divergenti riguardo a un tema sul quale ancora animatamente ci si arrovela in un confronto serrato. Tale confronto deve tenere conto, al contempo, sia dell'esperienza storica, sia della progressiva comprensione e

---

<sup>15</sup> Così pressoché letteralmente **G. GHIRLANDA**, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 459.

<sup>16</sup> In tal modo si esprime per esempio **P. MAJER**, *Renuncia del Romano Pontefice*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., vol. VI, p. 930.

<sup>17</sup> **P. GALLERATI**, *De renuntiationibus tractatus*, t. II, centuria I, Johann Hermann Widerhold, Genevae, 1678, fol. 131.





decifrazione del mistero ecclesiale che ha conosciuto un tornante capitale nel Vaticano II. D'altra parte, anch'essa non è invero immune da qualche aporia, anzitutto perché l'eletto non vescovo, anche solo laico, sarebbe capo di un collegio, quello episcopale, di cui non è parte e si troverebbe all'apice della gerarchia cattolica, la quale è senza dubbio costituita dal sacramento dell'ordine: dunque la potestà gerarchica dev'essere comunque in una diretta o indiretta relazione con esso<sup>18</sup>. Si tratta di un'impasse di peso non modesto, pur'essa però da situare in seno a quell'imponente riflessione sulla Chiesa e sul potere in essa che, poderosamente decollata nel medioevo e sviluppatasi nei secoli, si è infine catalizzata nell'assise novecentesca e si trova ancora in fase di assestamento.

E infatti la *Universi dominici gregis* ripropone al riguardo, nella sostanza, quanto aveva prescritto papa Montini nella Costituzione *Romano Pontifici eligendo*, la quale, proprio sull'onda del Concilio degli anni Sessanta, stabiliva che, dopo l'accettazione, l'eletto che avesse già ricevuto l'ordinazione episcopale sarebbe stato immediatamente vescovo della Chiesa romana, vero papa e capo del collegio episcopale; lo stesso acquistava di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale e poteva esercitarla. Se, invece, l'eletto fosse stato privo del carattere episcopale, si disponeva che venisse subito ordinato vescovo<sup>19</sup>. Con questa marcata sottolineatura - e l'"accorciamento" massimo della "forbice" tra ordine e giurisdizione - si segnalava in qualche modo una discontinuità con i pronunciamenti dei secoli precedenti del tutto coesi fino, da ultimo, al magistero di Pio XII ancora nel 1957, meno di una manciata di anni prima della convocazione del Vaticano II<sup>20</sup>: i quali, concentrati su quando l'eletto diveniva titolare dell'ufficio supremo, erano assai meno preoccupati di possibili scollature con la potestà d'ordine.

Una discontinuità quasi "fisiologica", però, non una brusca frattura o uno strappo, come invece si conclude laddove si addivenga a soluzioni che amplifichino la centralità del sacramento dell'ordine consistente nella consacrazione episcopale, come è augurabile sulle orme del Concilio, ma a scapito di ogni altro profilo, segnatamente quello giurisdizionale, il quale, pur forse accessorio e sussidiario nell'economia salvifica, non va tuttavia cassato e azzerato nella *societas Ecclesiae*, comunque *instrumentum salutis*:

---

<sup>18</sup> Cfr. G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 460.

<sup>19</sup> Cfr. PAOLO VI, Costituzione Apostolica *Romano Pontifici eligendo*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1975, nn. 88-89, p. 644.

<sup>20</sup> Ancora nel *Discorso ai partecipanti al secondo congresso mondiale per l'apostolato dei laici* del 5 ottobre 1957, in *La civiltà cattolica*, 1957, IV, p. 183.



implicando, tra l'altro, tale unidirezionale accentuazione, la logica impossibilità (*tertium non datur*) della rinuncia che, viceversa, non solo il diritto regola, ma alla quale i papi ricorrono, come si è visto, anche all'alba del terzo millennio. La Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II *Universi dominici gregis* ha tentato appunto, nelle prescrizioni cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, d'intrecciare tutti i fili in un arazzo quanto più possibile armonico.

Del pari, una proiezione, più che delle residue incertezze ancora sussistenti al riguardo, soprattutto dell'intento di conciliare la novità del Vaticano II con il legato del passato, la s'intravvede nel testo stesso del can. 332 del Codice di Diritto Canonico, esito di un aspro scontro durante i lavori preparatori. In tale sede, da una parte v'era chi perorava la posizione secondo la quale era sufficiente l'accettazione dell'elezione per ricevere la piena e suprema potestà di giurisdizione, invocando la granitica tradizione ecclesiale ribadita dal magistero fino al Novecento (specie appunto da Pio XII). Una tradizione corroborata dal riscontro fattuale nella storia di pontefici che compiono atti di suprema giurisdizione prima della consacrazione episcopale, nonché da un folto stuolo d'interventi autoritativi pontifici (a partire dal già citato famoso Decreto *In nomine Domini* di Nicola II del 1059), e che non è stata invero riprovata o smentita dal Vaticano II. Dall'altra si fronteggiava chi, invece, maggiormente permeato dalla ripristinata unità tra consacrazione e giurisdizione promossa dal Concilio, giudicava indeclinabile, e anzi del tutto assorbente, per conseguire la piena e suprema potestà, l'*episcopalis consecratio*.

Tale divario di vedute traluce cristallinamente dall'asciutta formulazione finale del canone 332 § 1 (dapprima ricompreso nel progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* poi naufragato), approvata, come testé accennato, non senza frizioni. Tale canone non scende nei meandri dell'intricato groviglio, e in questo senso non è *ex professo*, per così dire, dottrinale. Esso si mantiene sul piano puramente disciplinare e "pragmatico": il romano pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale; di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione; che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato vescovo. E gemello è il can. 44 § 1 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, con irrisori ritocchi redazionali. Con questa snella e "levigata" enunciazione, peraltro, viene salvaguardato il patrimonio della tradizione e al contempo sono presidiate



le conquiste teologico-giuridiche del Concilio Vaticano II, ricusando soluzioni che avrebbero sacrificato o l'uno o l'altro lineamento di un volto che altrimenti resterebbe sfuocato e mutilo. Il sopravvenuto intervento legislativo di papa Wojtyła del 1996, oltre dieci anni dopo la promulgazione del Codice per la Chiesa latina, poi, ci sembra abbia offerto un'indicazione univoca su come la normativa vada intesa proprio in quelle norme indagando le quali abbiamo esordito non a caso nella nostra trattazione (ma anche in altre disseminate nell'intero testo).

Dunque, se pure il panorama dottrinale resta frastagliato sul vasto sfondo della *sacra potestas* - sul quale invero ci siamo solo fuggacemente affacciati - a noi pare, però, che l'impostazione sunteggiata, condotta anzitutto sulla falsariga dei precetti giuridici (a volte e da taluno disdegnati), sia assai equilibrata. E questo al di là di qualche innegabile "stridore", appunto in merito al rapporto tra accettazione, consacrazione episcopale e rinuncia, che rifrange quello, forse inestirpabile, tra ordine e giurisdizione: uno "stridore", nel quale ancora ci imatteremo, che è visceralmente, diremmo inesorabilmente, correlato e fuso al mistero della Chiesa e della sua sostanza instillata dal Fondatore.

È un'impostazione compatibile sia con il dato teologico sia con la visione che risulta maggiormente condivisa, la quale, senza per nulla svalutare le acquisizioni conciliari sulla sacramentalità dell'episcopato e la *sacramentalis consecratio*, e anzi valorizzandole, non trascura il *munus* di colui che, dissimilmente dagli altri vescovi, riceve l'ufficio di papa succedendo personalmente a Pietro con tutte le prerogative personali di quest'ultimo. Essa per converso - e ciò, paradossalmente, emerge soprattutto nelle accennate antilogie (più che vere antinomie) - risulta proprio sagomata sulla natura della Chiesa in cui, per una "non mediocre analogia" con il Verbo incarnato, umano e divino si compenetrano. Accanto, infatti, al corpo mistico di Cristo, alla comunità soprannaturale, alla Chiesa in possesso dei beni celesti, c'è l'organismo visibile, terrestre, la società costituita di organi gerarchici (cfr. la Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 8): una dimensione esterna certamente al servizio di quella interiore e dell'economia soteriologica della comunione nella fede e nei sacramenti, ma che non va oscurata né sbiadita.

È pertanto indiscutibile, com'è stato scritto, che il papa non riceve la *potestas* dal basso e i suoi poteri sono strettamente legati alla missione che proviene da Cristo. Il rapporto quindi, prima d'essere tra lui "superiore" e i "sudditi" membri della Chiesa, è tra lui e Cristo, dal quale discende e viene conferito sia il potere di confermare i fratelli nella fede (*potestas docendi*) sia quello di pascere il gregge affidato allo stesso Pietro (*potestas*



*regendi*)<sup>21</sup>. Tuttavia il "momento" - termine che peraltro usa anche il *Codex* al can. 332 § 1 - della ricezione della *missio divina*, della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale è quello, che sigilla il procedimento di scelta, dell'accettazione dell'elezione al sommo pontificato (cfr. can. 178<sup>22</sup>), anche se nella prospettiva affatto ineludibile della successiva consacrazione episcopale qualora l'eletto non fosse vescovo. Ciò non conduce a mortificare il fulcro sacramentale o a ridimensionare in alcun modo il fatto - giustamente evidenziato in dottrina - secondo cui il primato, com'è stato divinamente istituito, conferito a Pietro e trasmesso ai suoi successori nella sede di Roma, non soltanto non esiste e non potrebbe esistere senza la pienezza del sacerdozio ministeriale, la pienezza del sacramento dell'ordine che viene conferita dall'ordinazione episcopale, ma ha in tale pienezza del sacramento il suo fondamento e la sua radice vitale, la sua essenza dogmatica, dottrinale e spirituale<sup>23</sup>. Tuttavia al tempo stesso occorre considerare complessivamente l'insieme dell'articolata dinamica ordine-giurisdizione in cui si coniugano anche il presente e il passato del papato. In tal modo non viene neppure sconfessato e "ripudiato" quanto in maniera *tranchant* disponeva il can. 219 del *Codex* del 1917, secondo il quale il romano pontefice, legittimamente eletto, subito, dall'accettazione dell'elezione, ottiene, per diritto divino, la piena e suprema potestà di giurisdizione: lo si cesella però meglio in una comprensione più avanzata e completa.

L'apodittica prova del nove di tutto quanto abbiamo detto, saremmo tentati di affermare, va individuata proprio nella rinuncia di cui al can. 332 § 2, la quale non intacca né erode in alcun modo la consacrazione episcopale - e l'appartenenza al collegio dei vescovi alle condizioni di cui al can. 336 del vigente Codice - che non può essere scalfita, come ancora osserveremo, ma incide su quel primo momento: se si esaurisse tutto nella consacrazione una *cessatio* volontaria non sarebbe

---

<sup>21</sup> Così **V. FAGIOLO**, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, in *I quaderni dell'Università di Teramo*, 2, Università degli Studi di Teramo, Teramo, 1995, p. 20.

<sup>22</sup> Secondo il can. 178 l'eletto, accettata l'elezione, che non necessita di conferma, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.

<sup>23</sup> In questi termini si esprime **G. FERRARO**, *L'essenza sacramentale del primato romano. Relazioni tra primato e ordinazione episcopale. A proposito della elezione del vescovo di Roma*, in *Primato pontificio ed episcopato. Dal primo millennio al Concilio Ecumenico Vaticano II. Studi in onore dell'Arcivescovo Agostino Marchetto*, a cura di J. Ehret, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 330, il quale peraltro pare svalutare completamente il momento dell'accettazione dell'elezione, scorrendo nelle innovazioni di Paolo VI una brusca inversione di rotta rispetto al passato.



infatti concepibile né agibile. Una malintesa comprensione di questo intreccio complesso e una sovrapposizione di piani, certamente coordinati ma comunque distinti, ha spinto e spinge ancora taluno a negare la possibilità della rinuncia per il pontefice: che invece, se ben compresa, non intacca per nulla l'investitura divina del successore di Pietro.

Così, è forse vero che il dilemma se sia l'accettazione dell'elezione o piuttosto la successiva consacrazione episcopale a conferire *pleno iure* l'ufficio primaziale presenta risvolti più teorici che pratici, in quanto la possibilità dell'elezione di chi non è nemmeno vescovo diventa sempre più remota: nondimeno esso, come speriamo abbia dimostrato la nostra trattazione, andava preliminarmente affrontato per bene inquadrare la rinuncia, essendo il secondo paragrafo del can. 332 dal primo inscindibile.

### 3 - Il convitato di pietra: la causa dal punto di vista giuridico

Nella disamina delle componenti giuridiche della rinuncia, quella sulla quale più si è sorvolato e altresì frainteso, nonostante la sua priorità, afferisce alla "causa", che assumiamo qui come tendente a identificarsi quasi con la ragione d'essere, con l'essenza dell'atto quale *interiormente voluto* dal suo agente. Questo al di là di ogni distinzione dai "motivi", intesi quali moventi personali, e anzi in tal senso a essi sovrapponendosi senza possibili contrapposizioni. Una distinzione, quella tra causa e motivi, come noto, "classica" e disputatissima<sup>24</sup>, che si può in qualche modo riconnettere alla partizione, risalente alla scolastica, tra *finis operis* e *finis operantis*<sup>25</sup>. L'assoluta tipicità della rinuncia del papa, alla descrizione della quale tutto il nostro sforzo in queste pagine è rivolto, ci pare consenta una concettualizzazione preliminare della causa inglobante tale distinzione; benché forse essa non sia tecnicamente del tutto convincente, almeno di primo acchito. Confidiamo tuttavia che acquisterà contorni chiari al termine della nostra ricostruzione, nella quale risalterà come le motivazioni puramente soggettive non possano che confluire in questa nozione di causa latamente intesa - così centrale eppure spesso appannata

---

<sup>24</sup> Su causa e motivi del negozio il dibattito è stato amplissimo e la letteratura è sterminata. Per questo sarebbe velleitaria da parte nostra anche una sintetica enunciazione, dalla quale dunque ci esimiamo. Qualunque giurista, del resto, si è imbattuto nella questione durante la sua formazione; d'altronde, come accennato, non ci sembra che sia pertinente al nostro caso, per lo meno nei termini scolpiti dalla dottrina comunemente conosciuta e citata.

<sup>25</sup> Distinzione pure sulla quale v'è un'estesissima bibliografia.



o travisata -: per questa via i motivi si sublimano e i confini tendono a stemperarsi. Dunque, come dicevamo, negli odierni dibattiti la causa della rinuncia è stata una sorta di invitato di pietra che "aleggiava" ma che non si osava affrontare scopertamente, congedandolo con qualche frettoloso accenno. Mentre, a nostro parere, senza di "lui" ogni ragionare canonistico sulla rinuncia diviene futile esercizio di stile e sfoggio di nozioni giuridiche.

Invertendo la rotta convenzionale e prendendo le mosse dal particolare della motivazione addotta da Benedetto XVI, essa pare da lui medesimo essere fatta risiedere principalmente nel fardello opprimente della vecchiaia:

"Dopo avere ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato"<sup>26</sup>.

Nonostante probabilmente la desolazione e lo scoramento di papa Ratzinger per la "sporcizia"<sup>27</sup>, i vergognosi crimini e i fallimenti nella Chiesa da lui stesso deprecati, nonché gli attacchi frontali da cui è stato ferocemente flagellato nei quasi otto anni di pontificato<sup>28</sup>, evidentemente però ciò che aveva a cuore il pur ottantaseienne pontefice (il più attempato fra essi da oltre cent'anni) non è né può essere certo stato il procurarsi un pensionamento placido e rilassante.

Al contrario, non il suo bene, ma quello della Chiesa si è posto quale obiettivo primo, se non unico, di un atto di tanto rilievo: come sempre deve avvenire, sia che si invochi la debolezza corporale o

---

<sup>26</sup> Citiamo la versione italiana della *Declaratio* riportata per la prima volta da *L'osservatore romano*, 11-12 febbraio 2013, p. 1.

<sup>27</sup> Si tratta, come noto, di espressione ripetutamente usata da Benedetto XVI (anche prima di diventare papa).

<sup>28</sup> Cfr. quanto riferito in **G. BONI, A. ZANOTTI**, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 3 ss.





intellettuale ovvero qualche *defectus*, cioè mancanza propria, sia che si alleggi la "brama del chiostro" o qualunque altra giustificazione. Ogni *iusta et proportionata causa* di rinuncia (come prevede il Codice di Diritto Canonico: cfr. cann. 187, 189 § 2), al fondo, e al di là dei repertori di esempi in cui i canonisti si sono sbizzarriti sin dal medioevo, deve cospirare al *bonum commune Ecclesiae*, solo nel bene comune della Chiesa legittimandosi.

Per contro pochissimi, con riferimento a quanto avvenuto nel 2013, si sono attardati sulla causa della rinuncia. Infatti, segnatamente quanto alla *resignatio* pontificia coralmemente la dottrina reclama certe motivazioni gravissime, attesa l'importanza dell'ufficio: ma è assodato che l'assenza di queste ultime, e tanto meno la loro omessa esternazione non inficerebbero minimamente la validità di tale *renuntiatio*, essendo le medesime richieste solo *ad liceitatem*; ma quest'essere solo esigite per la liceità e quindi l'ininfluenza sulla validità dell'atto ha finito per segregarle nel "limbo" del giuridicamente irrilevante. In tal senso d'altronde si glossa quasi *ab immemorabili* da parte dei canonisti<sup>29</sup>: i quali però, al di là dell'attenzione puramente teorica all'alternativa giuridica nullità/liceità, ci pare fossero principalmente e praticamente preoccupati di sottrarre la rinuncia del papa a contestazioni della sua validità destabilizzanti e veramente infauste per la Chiesa. Come la storia ammaestra, tali contestazioni potevano mettere a repentaglio la libertà del papa e la sua potestà primaziale, ovvero aprire uno spiraglio - che rischiava di divenire una voragine - a temibilissime *querelles* su un punto così "friabile" e in una congiuntura ecclesiale così malcerta. D'altronde ci pare significativo ricordare che la distinzione tra atto invalido e illecito proviene soprattutto dalla teologia e dalla morale sacramentaria, ed è nel campo dei sacramenti che questi concetti hanno storicamente incontrato la prima e più eloquente applicazione: lo scopo era quello di spiegare - attraverso appunto la illiceità - che sebbene si fossero contravvenute norme canoniche, si realizzava comunque veramente il segno sacramentale e si producevano i suoi effetti propri<sup>30</sup>. Il fine era cioè presidiare la validità dei sacramenti, bene sommo della Chiesa; e parimenti qui sullo sfondo si pone la cura di presidiare la libertà del titolare dell'ufficio sommo nella Chiesa.

---

<sup>29</sup> In tal senso da ultimo C. FANTAPPIÈ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e storia. Rivista dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa*, 2014, p. 99 ss., che sintetizza le argomentazioni tradizionali.

<sup>30</sup> Così J. OTADUY, *Ilicitud*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., vol. IV, p. 428.



Ma è proprio sull'asserzione che la motivazione della rinuncia è irrilevante, ripetuta talora troppo distrattamente, che occorre tornare a riflettere perché, se non compresa adeguatamente, rischia di trasfondere larvamente nell'ordinamento della Chiesa un seme d'intima incoerenza. Estremizzando fino forse all'assurdo, una rinuncia papale ostentatamente e smaccatamente accidiosa, per inclinazioni soggettive meschinamente egoistiche, o arbitraria, oppure addirittura palesemente contro il *bonum Ecclesiae*, ovvero altresì *contra iustitiam* e pertanto *contra ius divinum*, siamo convinti che, oltre a essere un peccato mortale e comunque moralmente colpevole, sicuramente porrebbe non lievi dubbi in merito alla sussistenza dell'indispensabile *rationabilitas* con effetti a dir poco "destrutturanti" dal punto di vista giuridico. Tali versanti - che pure non vanno superficialmente sovrapposti - non possono, infatti, dissociarsi nell'ordinamento della Chiesa ma vanno assemblati a baluardo della sua "tenuta sostanziale".

Per questo non ci appaga l'affermazione secondo cui "L'introduzione del *bonum commune Ecclesiae*" - ricondotta a Ugucione da Pisa, il quale tra l'altro si riferiva a colui che volesse "intrare monasterium", cioè adducesse un motivo, lo *zelum melioris vitae*, in prima battuta apparentemente del tutto egocentrico - "trasferisce la questione della rinuncia dal piano del diritto oggettivo a quello coscienziale del foro interno"<sup>31</sup>. Essa, infatti, va per lo meno esplicita, sia per la giuridicità, pur peculiare, del foro interno nell'ordinamento canonico, in coordinamento con quello esterno; sia per il concetto stesso di coscienza che nella Chiesa deve essere assunto (sul quale torneremo più oltre), incompatibile con le deformazioni che il medesimo ha subito nella corrente mentalità odierna; sia infine perché i due fori non sono ermeticamente stagni e quindi ci pare che il foro esterno *coram Ecclesia* non possa non essere lambito laddove la *salus animarum* - ma anche la *salus animae* del papa - sia immediatamente pregiudicata.

Proprio nella *cura animarum*, d'altronde, deve concretarsi ogni funzione nella Chiesa, sottomettendosi ogni potestà a tale servizio. Un'ininterrotta tradizione, poggiata su un coro unisono dai padri della

---

<sup>31</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, in *Rivista teologica di Lugano*, 2013, 2, p. 206. Invero Violi pare riprendere (senza però citarlo sul punto specifico) V. GIGLIOTTI, *La renuntiatio Papae nella riflessione giuridica medioevale (sec. XIII-XV): tra limite ed esercizio del potere*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 2006, p. 332; ID., *La rinuncia alla tiara nel Medioevo. Tra scientia Dei e scientia iuris*, in *Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, a cura di B. Pieri, U. Bruschi, Gedit Edizioni, Bologna, 2009, p. 225.



Chiesa ai dottori medievali a un magistero costante nei secoli, identifica l'essere a capo con l'essere strumento a vantaggio dell'utilità della comunità. Una prospettiva condensata, quanto all'ufficio apicale del successore di Pietro, nella bellissima locuzione *servus servorum Dei* con cui, da Gregorio Magno - suo "artefice" - in avanti, la cancelleria sovente adornava l'*incipit* dei documenti emanati dal papa e che, ancora troneggiante tra gli epiteti papali, come nessun'altra forse ritrae il *munus* pastorale del vescovo di Roma. Chi ha autorità - come nella *kénosis* di Cristo che ha rinunciato alle prerogative divine e accettato integralmente la povertà della condizione umana - è servo e non padrone (Mt 20,28), a maggior ragione se l'autorità è quella somma.

Tale respiro diaconale e al fondo schiettamente cristologico del potere ecclesiale è stato esaltato dal Concilio Vaticano II e, proprio quanto al ministero del successore di Pietro, al contrario di quanto comunemente si ritiene, in armonica continuità con il Vaticano I, contro concezioni che inquinavano e contrafacevano la *potestas sacra* appiattendola sui modelli profani. In quest'ottica la rinuncia si delinea quale modalità di cessazione dall'ufficio - "amoris officium"<sup>32</sup> soleva chiamarlo Giovanni Paolo II - che al meglio "impersona" tale natura ministeriale di servizio nell'ecclesiologia di comunione e nella priorità della missione. Dunque, il bene della Chiesa, in cui tutto ciò si riassume, per il suo attecchire nel "foro interno della coscienza", non può comunque rimanere ininfluenza sul "piano del diritto oggettivo": i due piani sono e devono restare comunicanti e anzi strettamente saldati, poiché una loro indebita contrapposizione rischia di contagiare con un *virus* nefasto l'ordinamento canonico.

È vero pertanto come da tempo la canonistica propugni che anche quando i motivi non fossero veramente gravi la rinuncia avrebbe ugualmente piena efficacia giuridica e che la valutazione della gravità della causa deve essere rimessa unicamente alla coscienza del Papa che avverte la propria incapacità al governo della Chiesa<sup>33</sup>. Ma - anche al di là della fattispecie estrema appena sopra azzardata di una rinuncia "diabolicamente traviata" - si è avuto sempre cura di eccepire subito che se il papa è il vicario di Cristo, il quale è "il principio di vita della Chiesa", può mai egli ritenersi talmente libero d'abdicare o dimettersi validamente dal suo *munus*, senza che ci siano cause proporzionate? Il papa non è, infatti, vicario o delegato del collegio episcopale e tantomeno del collegio cardinalizio, bensì di Cristo, che non è solo il fondatore storico della

<sup>32</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Curia romana*, 28 giugno 1986, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1987, n. 1, p. 190.

<sup>33</sup> Cfr. V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., p. 18.



Chiesa, ma conserva con essa una relazione permanente, rimanendo, come Signore glorioso, il principio del suo sviluppo e della sua vita: perciò il papa partecipa di questa missione di Cristo e come Cristo è legato indissolubilmente alla sua Chiesa, così il suo vicario, che pertanto non può far prevalere i suoi interessi privati, siano pure leciti, a quelli che sono propri del suo ufficio e della comunità cui Cristo lo ha preposto. E, in effetti, si conclude che il pontefice solo di fronte e a seguito di una maturata e consapevole coscienza d'essere *insufficiens* a guidare la *communitas fidelium* avverta il dovere di doversi dimettere agisce validamente: *unice propter bonum Ecclesiae*<sup>34</sup>. A maggior ragione per il papa rispetto a tutti gli altri titolari di uffici è imperativo l'aforisma *praesis ut prosis*, essere a capo, comandare, per giovare, per essere utile: pure nella sua totale libertà di azione, non decurtabile o comprimibile da alcuna umana autorità, come da sempre si sono premurati di rimarcare i canonisti per sottrarre a qualsivoglia contestazione la validità della sua eventuale rinuncia. In generale non viene data una determinazione giuridica all'esercizio della libertà di azione del pontefice, perché altrimenti essa verrebbe limitata, restringendo quindi la sua potestà suprema che tale più non sarebbe. Il criterio è dato da un principio cardinale che non va mai oscurato: il bene della Chiesa, secondo le diverse necessità, quindi la stessa realizzazione e il consolidamento della comunione ecclesiale, che certamente obbliga anche giuridicamente, in quanto è principio d'immediata espressione di quel diritto divino che regge anche l'esercizio del primato pontificio<sup>35</sup>.

Occorre quindi non trincerarsi dietro ad aridi formalismi e sillogismi giuridici, e così riscattarsi da un riduttivismo e legalismo giuridico del tutto mistificanti *in Ecclesia*: si devono invece sempre avere dinanzi le ragioni sostanziali di una rinuncia valida e legittima<sup>36</sup>, affossare le quali renderebbe quest'ultima ecclesialmente "incomprensibile" e altresì "irragionevole".

Pertanto, insistere troppo sull'omessa menzione della giusta causa nel Codice di Diritto Canonico, il quale sarebbe apparentemente immemore dei roveli dei canonisti e teologi del passato sulle *causae renuntiationis*, ci sembra che possa pericolosamente veicolare - e proprio nella temperie attuale così distante dall'"aria impregnata di diritto divino"

---

<sup>34</sup> Queste le argomentazioni del cardinale V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., p. 21.

<sup>35</sup> Così G. GHIRLANDA, *Il ministero petrino*, in *La civiltà cattolica*, 2013, I, p. 558.

<sup>36</sup> In tal senso F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio primaziale come atto giuridico*, in *Ius Ecclesiae*, 2013, p. 801.



respirata invece dai giuristi medievali - una concezione giuspositivistica dello *ius canonicum* che finisce per contaminarne lo spirito. Come lo stesso Benedetto XVI ha ribadito:

“Qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche, la conoscenza di ciò che è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel comprendere ciò che stabiliscono i testi legali. A prima vista questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente la legge umana. Ma risulta evidente l’impoverimento che questa concezione comporterebbe: con l’oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa, il lavoro dell’interprete viene privato del contatto vitale con la realtà ecclesiale. [...] la legge canonica [...] non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata ad un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore”<sup>37</sup>.

Proprio in quest’“ordine giusto” improntato a una “legge superiore” non si può pervertire e corrompere la *plenitudo potestatis* del papa - come del resto di tutti i poteri in *Eccllesia* - svincolandola dal *bonum commune*, dalla giustizia, dalla *veritas*, dallo *ius divinum*. Le cause della *renuntiatio*, perché essa abbia cittadinanza nel diritto della Chiesa, non possono e devono quindi essere mai grettamente individualistiche o “privatistiche”, ma per converso sussumersi proprio nel bene pubblico della Chiesa e dei fedeli secondo giustizia: è solo questo, e non una questione di potere individuale - avvalersi di una *potestas absoluta* per affrancarsi da un altro potere -, che entra e deve sempre entrare in gioco nella rinuncia, *a fortiori* nell’ufficio petrino. A pena, altrimenti, di un letale *vulnus* appunto alla *rationabilitas* (alla *iustitia*, alla *veritas*) che deve pervadere l’intero ordinamento canonico: e che deve intridere appieno anche gli atti di governo, fra i quali, come vedremo, pur nella sua eccezionalità, rientra la rinuncia.

Per questo ci sembra che nessuna delle cause enumerate e descritte dalla dottrina sin dal medioevo possa essere considerata “altra” ovvero alternativa al bene della Chiesa: come invero mostra di ritenere chi continua a includere indifferenziatamente quest’ultimo in un’unica tabella. Per contro a tale *bonum* tutte le cause devono tendere: e, per converso, esso le riepiloga e coagula tutte.

In definitiva, evidentemente papa Benedetto XVI in coscienza - si è decantata tale rinuncia quale “affermazione sublime del primato

---

<sup>37</sup> **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2012*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2012, pp. 104-105.



insindacabile della coscienza"<sup>38</sup> -, porgendo umilmente l'orecchio alla Verità in un dialogo diretto, prolungato e probabilmente tormentoso e angosciato con Dio del quale lui unicamente è e può essere personalmente responsabile in assoluta indipendenza, è pervenuto alla *cognitio certa* che non collimi con il *bonum Ecclesiae* e il *bonum christifidelium* (anche il suo) il proprio proseguire, come persona fisica, nel ministero petrino. Realizzando - come non pochi hanno appuntato - quanto aveva preconizzato nel libro-intervista di Peter Seewald *Luce del mondo* del 2010:

"Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l'incarico affidatogli, allora ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi"<sup>39</sup>.

E la stella polare del bene della Chiesa, infatti, riluce, questa volta anche espressamente, nelle parole pronunciate nel corso dell'udienza generale del 27 febbraio 2013, il giorno prima dell'apertura della vacanza:

"In questi ultimi mesi, ho sentito che le mie forze erano diminuite, e ho chiesto a Dio con insistenza, nella preghiera, di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d'animo. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi"<sup>40</sup>.

Una stella polare che forse talora è stata meno scintillante - anche nel circolo dei canonisti e delle loro erudite schermaglie sulla rinuncia -, ma che mai è impallidita del tutto - né lo poteva -, riapparendo ora nel suo fulgore.

Unicamente in questo senso la rinuncia di Benedetto XVI s'innerva nel pontificato ratzingeriano fin dai suoi primordi (e non certo perché da allora fosse stata pianificata, come pur taluno - lo si riferirà più avanti - ha voluto desumere da alcune, invero ambigue, avvisaglie): quale gesto definitivo, si è scritto, che mostra la coscienza di essere, di più, di poter essere successore di Pietro e papa solo come un servitore nella vigna del

---

<sup>38</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 208.

<sup>39</sup> BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 52-53.

<sup>40</sup> BENEDETTO XVI, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 271.





Signore, chiamato a porre la propria persona al servizio della sua missione in favore della Chiesa universale<sup>41</sup>, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ratzinger appena eletto alla cattedra romana. Così, con intelligente conoscenza Benedetto XVI ha accettato come fosse la realtà a essere costituente, manifestazione impensata della volontà di Dio anche in senso contrario a secolari tradizioni e consuetudini, essendo il suo atto richiesto e giustificato dal bene delle anime e della Chiesa<sup>42</sup>.

Egli, che non è mai indietreggiato dinanzi alle ostilità, ma al contrario le ha sempre affrontate con una pacatezza schiva ma virile, invece si è prontamente inginocchiato a questa volontà: così come, nel giorno della sua elezione, accettandola, aveva percepito la mano di Dio a sorreggerlo, confidando incondizionatamente nell'aiuto della grazia divina. "Un servo non determina né configura il suo compito a piacimento"<sup>43</sup>: ma nessun'altro se non quel servo, il romano pontefice - un uomo con le sue fragilità come Pietro, che diviene "roccia" con l'assistenza divina -, può ardire ad arrogarsi tale giudizio *coram Deo*. E nessun'altro può usurpare la decisione sulla giusta e grave causa né in alcun modo sindacarla, come sembravano paventare quei canonisti medievali che proprio per questo oscillavano diffidenti sulla *iusta causa renuntiationis ... depositionis ad validitatem* ovvero *ad liceitatem*.

Solo a ciò si è chinato Joseph Ratzinger con quel realismo cristiano che è deferente aderenza alla Verità. La coscienza - e qui torniamo al bivio apparente da cui avevamo preso le mosse - non è, infatti "il guscio della soggettività, in cui l'uomo può sfuggire alla realtà e nascondersi"<sup>44</sup> né "l'autocoscienza dell'io, [...] la certezza soggettiva su di sé e sul proprio comportamento morale"<sup>45</sup>, secondo certe concezioni che si rivelano vuoti simulacri o caricature della coscienza medesima. Essa è piuttosto

"la trasparenza del soggetto per il divino e quindi anche la dignità e la grandezza specifiche dell'uomo"<sup>46</sup>, "la presenza percepibile ed

---

<sup>41</sup> Cfr. **A. CARRASCO ROUCO**, *La renuncia al Ministero Petrino. Nota teológica*, in *Scripta theologica*, 2013, p. 473.

<sup>42</sup> Così **A. BETTETINI**, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 2013, p. 244.

<sup>43</sup> **H.-M. LEGRAND**, *A servizio della Chiesa. Conseguenze teologiche: «È lui (il Cristo) che ha dato alcuni come apostoli»* (cf. Ef 4,11), in *Il regno. Attualità*, 2013, p. 108.

<sup>44</sup> **J. RATZINGER/BENEDETTO XVI**, *L'elogio della coscienza. La verità interroga il cuore*, Edizioni Cantagalli, Siena, 2009, p. 9 (si tratta invero del testo della nota *lectio magistralis* tenuta nel 1991 dall'allora cardinale Ratzinger all'Università di Siena).

<sup>45</sup> **J. RATZINGER/BENEDETTO XVI**, *L'elogio della coscienza. La verità interroga il cuore*, cit., p. 14.

<sup>46</sup> **J. RATZINGER/BENEDETTO XVI**, *L'elogio della coscienza. La verità interroga il cuore*,



imperiosa della voce della verità all'interno del soggetto stesso; la coscienza è il superamento della mera soggettività nell'incontro tra l'interiorità dell'uomo e la verità che proviene da Dio"<sup>47</sup>.

Una Verità che prescinde dai gusti e dai capricci personali, da ciò che appare conveniente secondo il "mondo": ma che va comunque scelta e diviene "dovere", come Ratzinger appunto riaffermava a proposito della rinuncia nella pluricitata intervista di Peter Seewald<sup>48</sup>.

Tenendo fede fino in fondo al pallio indossato, "immagine del giogo di Cristo", papa Benedetto XVI lo ha preso completamente sulle spalle:

"il giogo di Dio è la volontà di Dio [...] questa volontà non è per noi un peso esteriore, che ci opprime e ci toglie la libertà [...] la volontà di Dio non ci aliena, ci purifica - magari in modo anche doloroso - e così ci conduce a noi stessi"<sup>49</sup>.

#### 4 - Qualche nota cursoria sulla *ingravescens aetas*. Ancora sulla stella polare del *bonum commune Ecclesiae*

Quanto detto permette, secondo noi, di cogliere meglio il significato del testo stesso della *Declaratio* dell'11 febbraio 2013 riguardo alla causa della rinuncia. Su quest'ultima, si è già osservato, è silente il can. 332 § 2, ma non certo, come si è cercato di far emergere, per incuranza e dispregio, poiché la soggezione allo *ius divinum* è sottesa a ogni norma canonica che altrimenti, allorquando *deficit ordinatio rationis*, viene a mancare cioè la ragionevolezza, si tramuta in *corruptela legis, vis et iniuria, iniquitas*: tanto da non doverlo replicare a ogni piè sospinto.

Proprio per questo Benedetto XVI indugia sul punto, dando conto e motivando ai cardinali e a tutti i fedeli la sua determinazione: una motivazione che va dunque ben ponderata in ogni sua parte.

Anzitutto la ragione legata all'età: la locuzione latina usata da Ratzinger, "ingravescente aetate", non è per nulla casuale o accidentale. Al

---

cit., p. 15.

<sup>47</sup> J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, *L'elogio della coscienza. La verità interroga il cuore*, cit., p. 18.

<sup>48</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, cit., pp. 52-53.

<sup>49</sup> BENEDETTO XVI, *Omelia della Santa Messa con l'imposizione del pallio e la consegna dell'anello del pescatore per l'inizio del ministero petrino del vescovo di Roma, 24 aprile 2005*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2005, p. 709.



contrario essa richiama, almeno a un "orecchio allenato", il ginepraio di polemiche che venne sobillato in occasione di alcuni provvedimenti pontifici adottati nel periodo immediatamente postconciliare e che afferivano ad alcuni importanti soggetti ecclesiali, cardinali e vescovi: si decise infatti che essi, al sopraggiungere di una certa età, dovevano essere spogliati delle loro funzioni. La perifrasi suddetta deliberatamente rimanda in specie, oltre che a un brano del Vaticano II - come molti hanno rubricato e sul quale torneremo - al rinomato *Motu Proprio* del 21 novembre 1970 di papa Giovanni Battista Montini che proprio iniziava con le parole *Ingravescentem aetatem*. Esso in particolare aveva sottratto ai cardinali l'elettorato attivo per il romano pontefice al compimento degli ottanta anni<sup>50</sup>, privandoli di un elemento costitutivo della funzione cardinalizia<sup>51</sup>.

E già prima il medesimo pontefice era intervenuto incisivamente in materia di età con il *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* del 6 agosto 1966, col quale i vescovi diocesani (e altri prelati a essi equiparati nonché i parroci) erano stati vivamente invitati a rinunciare al governo della diocesi (e della parrocchia) non oltre i settantacinque anni, anche senza alcun collegamento con *sanitas* o *valetudo* (n. 11)<sup>52</sup>: cioè senza che vi fossero in qualche modo costretti da problemi di salute. Questa sostanzialmente è la norma che rifluisce nel can. 401 § 1 del *Codex Iuris Canonici*<sup>53</sup> sulla rinuncia dell'*episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit*, nonostante nelle fonti della norma si menzioni, oltre al citato *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, anche il Decreto *Christus dominus* del Concilio Vaticano II<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. **PAOLO VI**, *Lettera Apostolica Motu Proprio Ingravescentem aetatem*, 21 novembre 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1970, p. 810 ss.

<sup>51</sup> Cfr. **P. MAJER**, *Elección del Romano Pontífice*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., vol. III, p. 574.

<sup>52</sup> Cfr. **PAOLO VI**, *Lettera Apostolica Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1966, p. 763.

<sup>53</sup> Cfr. can. 401 § 1: "Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit"; riportiamo qui anche il paragrafo 2 del canone (sul quale poi ci soffermeremo): "Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat".

<sup>54</sup> Cfr. **PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO**, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus - Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1989, p. 114.



Ma a quest'ultimo riguardo occorre fare una puntualizzazione. Si discusse in verità, nell'assise adunata da Giovanni XXIII, sul tetto dei settantacinque anni, ma prevalse l'opinione di coloro che rimettevano la valutazione dell'inettitudine, caso per caso, al vescovo stesso o alla santa sede, entrambi protesi alla preservazione unicamente del bene della Chiesa. Tali vere e proprie *reformationes* - del tutto anomale, si deve riconoscere, non solo nella Chiesa, ma, quanto alla negazione dell'elettorato agli anziani, anche nelle società civili - furono varate da Paolo VI dichiaratamente per "esaudire i voti" del Concilio Vaticano II nonostante in esso una norma simile, quanto ai vescovi, fosse stata "sonoramente bocciata"<sup>55</sup>. Esse destarono istantaneamente - come abbiamo anticipato - riserve e anche pungenti critiche, invero non inconsistenti: che francamente pare irriguardoso, oltre che falso, ricondurre, come pure si insinuò, al malcontento di alcuni cardinali ottuagenari o prossimi a quell'età per la loro esclusione dal conclave, ovvero al rammarico degli *ordinati in sacris* over settantacinque per il loro più o meno forzoso "allontanamento". Tant'è vero che in seguito, pur attenuandosi, tali voci dissenzienti non si sono del tutto spente. Oggi, a distanza di tempo, ci si può rendere conto dei molti timori che, proprio nel periodo postconciliare a tratti confuso e febbrile, potevano avere animato Paolo VI nel prendere queste decisioni: non ultimo forse proprio quello che l'attuazione del Vaticano II potesse arenarsi per l'ostruzionismo di quei prelati che, avanti negli anni, avessero un'"inclinazione" troppo conservatrice. Certamente non furono decisioni indolori.

Per contro il n. 21 del Decreto conciliare *Christus dominus* prevedeva quanto alla rinuncia episcopale:

"Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti"<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Cfr. G. MONTINI, «Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, in *Il Vescovo e la sua Chiesa*, Morcelliana, Brescia, 1996, p. 225.

<sup>56</sup> Cfr. Decreto *Christus dominus*, 28 ottobre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1966, p. 673



Non si prescriveva dunque pressantemente un'età ben "quantificata", ma si preventivava un impedimento, eventualmente dovuto all'*ingravescens aetas*, in vista dell'adempimento del compito episcopale, la cui insorgenza ed entità era da verificare riservando il "risponso", come sempre era stato, a un saggio apprezzamento che avesse riguardo al *bonum Ecclesiae*.

Anzi nell'aula conciliare "Moltissimi furono [...] gli interventi che chiesero l'eliminazione di ogni età determinata"<sup>57</sup>, e comunque risuonò stentoreo il ricordo dell'intimo e permanente legame tra il vescovo, padre e pastore, con la sua diocesi o Chiesa particolare e con la sua *portio populi Dei*. Un legame, *ad convivendum et ad commoriendum* (2 Cor 7,3), raffrontabile a quello sponsale, pure simbolo di quello che unisce Cristo alla Chiesa *sponsa Verbi*, come sin da epoca remota emerge, in maniera sovente poetica ma non meno gravida di significato anche giuridico, dagli stessi riti liturgici di consacrazione episcopale. Richiami, questi ultimi, cui potevano certo essere rivolte critiche - si rimbeccò con sarcasmo che i vescovi trasferiti erano allora "pluridivorziati" -, ma che non ci pare potessero e possano essere spicciativamente bollati come "argomenti sentimentali"<sup>58</sup>.

D'altronde, come si è avvertito, per la prima volta nella storia della Chiesa il Vaticano II aveva sollevato il problema di un limite d'età da imporre ai vescovi diocesani nell'esercizio del loro compito<sup>59</sup>: e questo indubbiamente suscita se non altro "malessere" in una realtà, quella ecclesiale, che "venera" la tradizione, in essa dovendo saldamente innestarsi ogni riforma. Mentre, in effetti, nella parabola millenaria della Chiesa il raggiungimento di una soglia anagrafica da parte del vescovo non aveva mai legittimato *ipso facto* alla defezione, a meno che non fosse cagione d'inabilitante *debilitas corporis* insieme alla malattia: tali elementi dovevano essere *coniunctim* concorrenti. L'*aetas* (*etiam decrepita*) in quanto tale non veniva abitualmente annoverata tra le cause di rinuncia immediata e *d'emblée*: essa, si è seccamente commentato, non è stata mai un punto di riferimento della disciplina canonica in rapporto alla rinuncia o per suggerire le dimissioni; anche quando era avanzata, restava irrilevante, come tale, ai fini della cessazione del *munus* episcopale. Infatti,

---

ss.

<sup>57</sup> G. MONTINI, «Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., p. 221.

<sup>58</sup> Così H.-M. LEGRAND, *Nature de l'Église particulière et rôle de l'évêque dans l'Église*, in *La charge pastorale des évêques*, Éditions du Cerf, Paris, 1969, p. 172.

<sup>59</sup> Cfr. H.-M. LEGRAND, *Nature de l'Église particulière et rôle de l'évêque dans l'Église*, cit., p. 168.



sotto il profilo teologico è difficile scorgere una motivazione che giustifichi la norma della sola età come causa delle dimissioni volontarie o, tanto meno, imposte: si è sempre ritenuta valida causa della rinuncia dagli uffici ecclesiastici l'infermità ma soltanto però quando fosse tale da impedire l'esercizio delle funzioni vescovili<sup>60</sup>, con pregiudizio, quindi, dell'*utilitas communis*. Il Concilio comunque, come si diceva, tematizzò la rinuncia per età: ma a stabilire d'imperio il massimo anagrafico non valicabile fu Paolo VI in sede applicativa, in qualche modo "aggirando", lo ricordiamo ancora una volta, i *desiderata* della *maior pars* dei padri conciliari.

Certo né papa Montini, né, soprattutto, i Codici in vigore hanno imposto una costrizione cogente, riproponendosi la dizione *rogatur*, "è invitato": essendosi ascoltate, in particolare nella revisione delle codificazioni (tra l'altro da quella, posteriore, per le Chiese orientali, "traspare una maggiore elasticità a proposito dell'età"<sup>61</sup>), alcune proteste levatesi contro prime stesure che imponevano non una parentesi, appunto un invito, ma una vera e propria *obligatio*<sup>62</sup>. Da esse è stato poi espunto l'avverbio *enixe*, "caldamente", il quale rimane invece solo nel § 2 del canone 401 del Codice per la Chiesa latina: tale secondo paragrafo concerne non la rinuncia per età ma quella per infermità o altra grave causa che in effetti "sia realmente e di fatto lesiva della piena capacità di esercitare l'ufficio"<sup>63</sup>. Ed è stata altresì ammorbidita

«la perentorietà alquanto tagliente del "non ultra expletum septuagesimum quintum aetatis annum" del motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, con un "septuagesimum quintum annum expleverit", che presenta un margine di adempimento più flessibile»<sup>64</sup>:

non si fissa più un *terminus quo ante*, bensì un *terminus a quo*. In definitiva

"Il testo del canone, che non intacca la natura dell'invito, anche se lo esprime in forma meno forte, ha il vantaggio di rendere la rinuncia ai

---

<sup>60</sup> Così si esprimeva V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., pp. 14-15.

<sup>61</sup> P.V. PINTO, *Cann. 965-966*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. Pinto, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 819.

<sup>62</sup> Cfr. *Communicationes*, 1982, p. 208.

<sup>63</sup> G. MONTINI, «*Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia*». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., p. 228.

<sup>64</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, noi citeremo da *Enchiridion Vaticanum*, 25, EDB, Bologna, 2011, p. 1304.





settantacinque anni più meritevole di quanto lo sarebbe se si trattasse di un precetto *ex parte auctoritatis*<sup>65</sup>.

Comunque sia, anche senza scomodare la formazione di una vera e propria *consuetudo*, non si registrano attualmente (almeno a noi non constano) "ribellioni" di vescovi recalcitranti e renitenti all'invito se non altro per un "condizionamento psicologico e sociale"<sup>66</sup> che sembra alquanto ultimativo. Così

"Anche se la norma non costituisce un obbligo giuridicamente sanzionato, tuttavia costituisce un forte invito e, a volte, può essere richiamato come un vero dovere a cui si deve ottemperare per obbedienza alla disciplina ecclesiastica"<sup>67</sup>:

anzi la non presentazione delle dimissioni, specie se sollecitata, è stata da taluno tacciata quale "atto di velato dissenso nei confronti della S. Sede"<sup>68</sup>. Se quindi la si vuole definire non una dimissione forzata ma una rinuncia "amichevole"<sup>69</sup>, deve però ammettersi che si tratta di una "spontaneità" - tra l'altro l'avverbio *sponte*, presente sia nel Decreto *Christus dominus* sia nel *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, è stato amputato nel dettato codiciale - in qualche modo "pilotata" verso una docile obbedienza a una disposizione che "sembra introdurre nella formalità esortativa una forza impositiva reale"<sup>70</sup>. A noi pare insomma che, al di là dell'impiego del termine *rogatur*, quanto all'episcopato "a tempo determinato" resti, quasi in controtuce, un problema, se così si può definire, di "legittimità costituzionale".

È vero pure che il papa, cui spetta accettare la rinuncia - d'altronde si tratta di un atto che si pone al termine di quella *missio canonica* ricevuta proprio dal sommo pontefice -, potrebbe non accogliere la rinuncia del vescovo, posticipando anche di anni il "riposo" episcopale, come non di rado avviene nella prassi. Egli può valutare che, nonostante il raggiungimento del settantacinquesimo anno, non vi sia una oggettiva inadeguatezza rispetto all'ufficio episcopale e, quindi, una causa giusta e

---

<sup>65</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, cit., p. 1304.

<sup>66</sup> G. MONTINI, «Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., p. 220.

<sup>67</sup> T. VANZETTO, *Provisione e cessazione dell'ufficio ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2011, p. 90.

<sup>68</sup> F. FALCHI, *Nuove norme circa i vescovi dimissionari*, in *Studi in memoria di Pietro Gismondi*, Giuffrè, Milano, 1990, vol. II, t. I, p. 37.

<sup>69</sup> Così É. POULAT, *L'évêque émérite dans l'institution épiscopale*, in *L'année canonique*, 1998, p. 240.

<sup>70</sup> G. MONTINI, «Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., p. 227.



proporzionata di rinuncia: ritorna dunque quel *bonum Ecclesiae* che mai andrebbe posto in secondo piano e che invero l'automatismo della rinuncia a settantacinque anni, al di là di ogni altra considerazione, sembra trascurare.

L'altra faccia della medaglia è tuttavia che la rimessione nelle mani dell'autorità romana della "sorte" dei vescovi rinuncianti - con eventuali odiose e maldigerite "disparità di trattamento" -, si è biasimato da parte di taluno, lederebbe l'autonomia di questi ultimi, configurando quasi una ferita per un *munus* che affonda le radici nell'intrasgredibile *ius divinum* (tangendo altresì quel problema di "legittimità costituzionale" testé accennato).

D'altra parte, a sostegno di tali riforme, non si può misconoscere che il procedere impietoso degli anni logora le forze, sì che in particolare appunto vescovi (e parroci<sup>71</sup>) troppo longevi potrebbero costituire un *handicap* per la vita ecclesiale, mentre un ciclico ricambio generazionale immette quella linfa nuova che la frenetica accelerazione dei nostri tempi reclama. Così, né Giovanni Paolo II - pure incitato sul punto - né Benedetto XVI hanno restaurato la precedente disciplina, anche quanto al suffragio attivo dei cardinali<sup>72</sup>: senza però che segnatamente quest'ultima norma facesse ingresso nella codificazione, ciò che, secondo taluno<sup>73</sup>, potrebbe facilitare un futuro *revirement*. Un *revirement* invero poco probabile, anche limitatamente ai porporati: infatti la conferma wojtyliana delle due normative è avvenuta nonostante alcune delle motivazioni che taluno aveva intravisto al di sotto delle disposizioni montiniane si fossero oramai esaurite: esse, infatti, erano correlate, da una parte, alla gestione della concitata e a tratti burrascosa stagione post-Vaticano II e, dall'altra, all'elezione del pontefice, per quelle relative ai porporati ottantenni sempre potenziali candidati al papato e forse più restii alla "svolta" conciliare; mentre altri giudicavano quelle stesse motivazioni "a 25 anni di distanza e a seguito di svariate esperienze [...] aleatorie e poco rispondenti alle reali esigenze pastorali"<sup>74</sup>. Ma così è: nessun ritorno indietro.

Tra le *rationes*, segnatamente per quanto afferisce alla rinuncia al settantacinquesimo anno dei vescovi diocesani (la più rimarchevole, se

---

<sup>71</sup> La rinuncia del parroco è oggi prevista nel Codice di Diritto Canonico al can. 538 § 3: l'ufficio del parroco è evidentemente ben diverso da quello del vescovo diocesano.

<sup>72</sup> La norma è confermata dalla Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis* del 22 febbraio 1996 di **GIOVANNI PAOLO II**, al n. 33.

<sup>73</sup> Cfr. **J.F. BRODERICK**, *The sacred college of cardinals: size and geographical composition (1099-1986)*, in *Archivum historiae pontificiae*, 1987, p. 15.

<sup>74</sup> **V. FAGIOLO**, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., p. 22.



non altro per il numero dei soggetti che coinvolge), residua solo quella "pratica", contro degenerazioni "gerontocratiche", dello "svecchiamento" delle autorità ecclesiastiche con il reclutamento di giovani maggiormente in grado di cogliere repentinamente i "segni dei tempi" e di "rispondere" a essi con polso e agilità; così come l'opportunità di evitare che vescovi anziani rimangano caparbiamente "abbarbicati" alla cattedra, non riconoscendo con obiettività la loro inidoneità. Ragioni, come anticipato, del tutto comprensibili. Tuttavia non si può negare - oltre alla ostica armonizzazione delle normative in relazione ai differenti soggetti (cui si potrebbe però porre rimedio pareggiando le età) - che la marginalizzazione degli anziani potesse e possa trascinare con sé una "mondana" visione efficientista, così come una concezione freddamente "funzionalista" del ministero: mentalità, dovute a una miope mimesi della società civile, da respingere recisamente nella Chiesa. Senza tener conto delle mutate condizioni ambientali e di vita "medie" che vedono attualmente una pletorica popolazione di vescovi emeriti<sup>75</sup>, ancora arzilli e vigorosi oltre che attrezzati di un bagaglio impagabile di esperienza nonostante (e anzi forse per) la canizie, relegati in mansioni periferiche e secondarie malgrado la crescente penuria di *ordinati in sacris*. E infatti, proprio per evitare una triste e dissennata emarginazione di un ceto tendenzialmente ipertrofico di vescovi emeriti, si è recepito il monito conciliare di riconoscere a essi veri e propri *iura et obligationes* e di prospettare un ventaglio di spazi di coinvolgimento per sfruttare appieno le loro preziose risorse: anche se taluno ha rimbrottato che "gli effetti immediati" di tale coinvolgimento "risultano piuttosto limitati"<sup>76</sup> a tutt'oggi, dissipandosi stoltamente questo tesoro.

Come pertanto abbiamo cercato d'illustrare, la materia dell'età della rinuncia coinvolge diversi profili e ancora tocca alcuni "nervi scoperti": essa inoltre non ha cessato di essere di attualità, non però in vista di una mutazione della normativa, ma di una ratifica rinvigorita. Così, recentissimamente, papa Francesco, sul presupposto di come

"Il grave peso del ministero ordinato, da intendersi come servizio (*diakonia*) al Popolo santo di Dio, [richiede], a coloro che sono incaricati di svolgerlo, di impegnarvi tutte le proprie energie. In particolare, il ruolo del Vescovo, posto di fronte alle sfide della società moderna, rende necessari una grande competenza, abilità e doti umane e spirituali"; e "accogliendo le raccomandazioni del Consiglio dei Cardinali che assistono il Santo Padre nella

<sup>75</sup> Cfr. quanto si osserverà in seguito sull'emeritato.

<sup>76</sup> F. FALCHI, *Nuove norme circa i vescovi dimissionari*, cit., p. 31 ss.



preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa<sup>77</sup>,

ha confermato ancora una volta la disciplina vigente, introducendo alcune specificazioni e disponendo in aggiunta:

“In alcune circostanze particolari l’Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un Vescovo di presentare la rinuncia all’ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo<sup>78</sup>.”

Non si tratta invero di previsione del tutto innovativa. E tuttavia notiamo per inciso che in essa ci sembra, in punto di diritto, ultroneo parlare, diremmo quasi "eufemisticamente", di rinuncia: diluendosi se non dissolvendosi dinanzi alla "richiesta" dell'autorità la volontà libera del soggetto che della rinuncia medesima è tratto giuridico non totalmente abolibile; piuttosto ci si avvicina alquanto, al di là del *nomen iuris*, a una rimozione, assistita dalla facoltà di eventuale controreplica. Comprendiamo che forse a volte possono nascere difficoltà nel "reggimento" dell'episcopato, ma crediamo nondimeno si debbano cercare altre soluzioni giuridicamente più convincenti della "rinuncia coartata": o è rinuncia o è rimozione<sup>79</sup>.

Comunque sia, abbiamo aperto questa ampia parentesi su uno snodo problematico dell'ordinamento canonico poiché, a nostro parere, papa Benedetto XVI non poteva certo ignorare che le sue parole *ingravescente aetate* nella *Declaratio* dell'11 febbraio 2013 avrebbero recato seco il greve "retaggio" della controversa tematica circa la sottrazione del diritto di voto in conclave ai cardinali e soprattutto circa la rinuncia vescovile per età: né conseguentemente poteva ignorare, specie in relazione a quest'ultima, le perplessità ancora serpeggianti sulla

---

<sup>77</sup> L'istituzione iniziale di un *coetus cardinalium* era stata resa nota dalla Segreteria di Stato con un comunicato pubblicato ne *L'osservatore romano* del 14 aprile 2013, p. 1. In seguito, il *coetus* è stato innalzato al rango di *consilium*: cfr. FRANCESCO, Chirografo *Tra i suggerimenti* con il quale viene istituito un Consiglio di Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» sulla Curia romana, 28 settembre 2013, *ivi*, 30 settembre - 1° ottobre 2013, p. 1.

<sup>78</sup> Si tratta dell'art. 5 del Rescriptum *ex audientia Sanctissimi* sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, in *L'osservatore romano*, 6 novembre 2014, p. 6.

<sup>79</sup> Si ricordi peraltro che, ai sensi del can. 188 del *Codex Iuris Canonici*, il timore grave, se giustamente incusso, non pregiudica la validità della rinuncia.



sufficienza (da molti reputata difettiva) della sola età quale causa di rinuncia - e più in generale di una sorta di *deminutio capitis* -.

Se poi tutto ciò che abbiamo detto vale quanto alla *renuntiatio* episcopale, quanto specificamente alla rinuncia papale il discorso non può essere perfettamente speculare, pur tra inevitabili "concordanze". Anzitutto se la rinuncia per età del vescovo diocesano non è un problema semplicemente pratico, come verificato, ma *tangit theologiam episcopatus*, investe cioè il nucleo teologico del *munus* episcopale, questo vale altresì, e forse a maggior ragione, per il sommo pontefice.

Così la mera *senectus* del papa, la quale pure viene talvolta catalogata dai canonisti fra le possibili cause, non è mai però pacificamente ammessa: echeggiandosi anche alcune delle sunteggiate remore intorno alla cattedra vescovile, in questo caso viepiù rafforzate. Si è addirittura arrivati a sentenziare categoricamente: "in maniera tassativa e assoluta, il Papa non potrà mai dimettersi a motivo della sola età"<sup>80</sup>. Infatti da sola essa svapora, dovendosi riassumere, come asserito in precedenza, la molteplicità delle cause in una unica, questa sì giammai preteribile: quel *bonum Ecclesiae* che talora una vecchiaia oltremodo invalidante potrebbe ostacolare; un *bonum Ecclesiae* che non è chimerico ideale o panacea, ma che ha un rilievo propriamente giuridico del tutto prioritario e invece troppo sovente trascurato.

Chiudendo dunque finalmente il periplo dell'*excursus* che abbiamo stimato indispensabile dinanzi a certi travisamenti che si sono uditi nel "baccano mediatico" intorno al gesto di Joseph Ratzinger, risponde alla *necessitas Ecclesiae*, e quindi assolve lecitamente e validamente il "requisito causale", la rinuncia del pontefice che, principalmente per la sua senescenza, sia, nel sacrario imperscrutabile della sua coscienza, sicuro del suo essere *ineptus vel inutilis* e quindi di nuocere a quanto va primariamente, diremmo esclusivamente, tragguardato: cioè il *bonum commune*. Ed è appunto quanto avvenuto nell'*annus Domini* 2013 per Benedetto XVI, come del resto nel 1294 per San Pietro da Morrone, il quale non a caso è stato ampiamente evocato nonostante l'enorme distanza temporale e di congiunture storiche. Si è commentato che senz'altro il profilo giuridicamente più rilevante del discorso di Celestino V è la necessità ivi riportata, per la *resignatio* medesima, di una giusta, cioè legittima causa. Solo il pontefice *motus ex legitimis causis* poteva invero rinunciare al suo incarico: e Pietro da Morrone individua per sé, ma di fatto trasmette ai posteri, la "causa humilitatis, et melioris vitae, et

---

<sup>80</sup> V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., p. 21.



coscientiae illesae, debilitate corporis, defectu scientiae, et malignitate plebis, et infirmitate personae". Ma, anche se non citata esplicitamente da Celestino V, la causa principale doveva essere il bene della Chiesa, come era già richiesto da parte di quella dottrina che si era pronunciata a favore all'abdicazione papale<sup>81</sup>.

D'altronde Benedetto XVI è sempre stato un papa - lo riconoscono anche i suoi detrattori - che ha anteposto la Chiesa a se stesso, senza demagogie, anzi a costo di apparire sovente impopolare in una società che ama essere adulata e non redarguita e sferzata anche quando ciò è salutare. Il *bonum Ecclesiae*, e non la stanchezza di un pontefice spassato dagli anni e dagli affanni, è dunque il vero "motore" della rinuncia: il potere nella Chiesa deve realizzare uno stato di valore, e assume la forma di dovere, poiché l'interesse assunto come fine dell'ordinamento è la santificazione dei fedeli, e il bene di questi si riconduce al bene che gli organi di governo, come il pontefice, devono perseguire in modo immediato e diretto, promuovendo la partecipazione degli uomini al deposito di grazia e di fede della Chiesa. La dualità di *bona*, quello *publicum* e quello *privatum*, non va considerata quale irriducibile contrapposizione, ma quale relazione che deve essere risolta individuando e rispettando le esigenze del pubblico e del privato che si fondono nella superiore sintesi della realtà umana e del disegno divino che l'ha posta<sup>82</sup>.

Ricondurre tutto all'estenuazione dovuta alla zavorra degli anni può indurre - e invero ha indotto - a fraintendimenti. È anche proprio perciò che l'*actio* di Ratzinger non può porsi a supporto delle rivendicazioni (sulle quali ancora ritorneremo) per la fissazione di un'età di rinuncia coatta per il successore di Pietro che si sono fatte sempre più baldanzose e arroganti mediante un'ottusa interpretazione della rinuncia del 2013. Ridurre, infatti, all'età la motivazione annessa alla *Declaratio* implica lo snaturamento e la falsificazione della medesima, ove una penosa senilità può essere solo uno dei tasselli di una "diagnosi", spettante unicamente al pontefice, circa il bene della Chiesa che va calata e modellata *hic et nunc* alle situazioni costantemente cangianti in cui quest'ultima è immersa sulla terra.

---

<sup>81</sup> Così A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, cit., p. 235.

<sup>82</sup> In tal modo si esprime A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, cit., p. 236.





## 5 - Perfezionamento, libertà ed efficacia della rinuncia: equivoci da evitare

La *Declaratio* di rinuncia di Ratzinger è stata pronunciata oralmente:

“sia le parole scelte che il contesto nel quale sono state espresse rendono netta e riconoscibile la volontà di Papa Benedetto. Infatti entrambe esprimono in modo sufficiente il senso e l’intenzione dell’autore e la corrispondenza con la sua effettiva volontà libera”<sup>83</sup>.

Come detta esplicitamente il can. 332 § 2 del *Codex Iuris Canonici*, la rinuncia, *ad validitatem*, deve essere fatta *libere*, nell’iniziativa e nell’esecuzione. Invero stabilisce in generale - ma in maniera difforme dal can. 125 § 2, concernente gli atti giuridici<sup>84</sup> - il can. 188 che la rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, è nulla per il diritto stesso. E, proprio nella piena consapevolezza di questa vigilanza rafforzata sulla volontà totalmente libera, papa Benedetto ha quasi sillabato, onde non dare adito ad alcuna speculazione: “bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro”, ripetendolo con fermezza anche all’udienza generale tenuta due giorni dopo la rinuncia<sup>85</sup>.

Non risulta, d’altronde, alcuna estorsione con violenza, incussione di timore o preordinazione di un artificio doloso da parte di terzi, ovvero un errore sostanziale, né tanto meno la simonia. Del tutto fuorviante (se non disonesto), dinanzi alle reiterate assicurazioni di Ratzinger circa la completa libertà del suo agire, incaponirsi quindi nel sollevare dubbi circa congiure e raggiri che avrebbero inculcato indebite pressioni, tali da viziare il suo consenso, e dunque da inficiare la rinuncia e altresì, di conseguenza, porre nel nulla l’elezione di papa Francesco.

Che non sia forse allora il papa gesuita, alla fine, il bersaglio non troppo dissimulato di tali insinuazioni<sup>86</sup>? Tanto è vero che a esse a volte si accompagnano fantasiose supposizioni circa la nullità dell’elezione pontificia nel conclave del 13 marzo 2013 in seguito alla rinuncia di

---

<sup>83</sup> F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all’ufficio primaziale come atto giuridico*, cit., p. 799.

<sup>84</sup> Per il can. 125 § 2 l’atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d’ufficio.

<sup>85</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Udienza Generale del 13 febbraio 2013*, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, cit., p. 210.

<sup>86</sup> La storia si ripete: sovente la messa in discussione della rinuncia di Celestino V era volta a inficiare l’elezione di Bonifacio VIII.



Benedetto XVI: essa sarebbe avvenuta con una votazione irregolare nella quale si sarebbe marchianamente contravvenuto a norme della Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis* di carattere procedurale stabilite *ad validitatem*<sup>87</sup>. Questa illazione è ricostruita tra l'altro in base a informazioni giornalistiche assai scarse e non comprovate, spacciate come *scoop*, e che avrebbero ipoteticamente come fonte della rivelazione lo stesso papa eletto<sup>88</sup>, Jorge Mario Bergoglio, atteso l'obbligo al segreto che astringe - talora con la comminazione di draconiane punizioni - i partecipanti al conclave. Peraltro, anche a volere dar credito alle suddette informazioni, agevolmente si dimostra, attraverso una corretta interpretazione delle norme contenute nella citata Costituzione Apostolica, meticolose al limite della pedanteria, la totale infondatezza giuridica della supposta invalidità delle operazioni elettorali, per contro condotte in maniera del tutto ineccepibile. Svanisce così pure lo spauracchio - avventatamente agitato - dell'attuale assidersi sul trono di Pietro di un papa dubbio. E comunque, senza con ciò nulla togliere all'incontrovertibilità di quanto appena asserito, la canonistica ha costantemente ammaestrato che la *pacifica universalis Ecclesiae adhaesio* è segno ed effetto "infallibile" di un'elezione valida e di un papato legittimo: e nessuno credo possa contestare l'adesione del popolo di Dio di cui gode oggi papa Francesco. Il suo operato può essere oggetto di legittima e costruttiva critica, ma non pare proprio si possa contestare la sua valida elezione. Non ci soffermiamo quindi nel dettaglio su queste schermaglie giornalistiche - alle quali peraltro abbiamo dedicato, per scrupolo, un breve scritto<sup>89</sup> - e che ci condurrebbero fuori strada rispetto al punto focale di questo studio.

Ma se si può glissare su queste congetture, quanto invece alla libertà di Ratzinger, l'avvedutissima assicurazione del medesimo, oltre a perfezionare sostanzialmente la sua rinuncia, protegge e "blinda" la legittimità del successore, e altresì "corazza" la sacrosanta libertà di tutti i successori di agire nell'avvenire come meglio reputino quanto al loro "recesso": bloccando al contempo oziose polemiche nel presente e imprudenti sollecitazioni nel futuro. Ci pare dunque improvvido continuare a cavillare circa deficienze irritanti la volontà, come la mancanza di un'autentica intenzione interiore da parte del rinunciante. Occorre infatti presumere la coincidenza tra l'interno volere e la sua

---

<sup>87</sup> Cfr. **A. SOCCI**, *Non è Francesco. La Chiesa nella grande tempesta*, Mondadori, Milano, 2014, p. 108 ss., e *passim*.

<sup>88</sup> Cfr. **E. PIQUÉ**, *Francesco. Vita e rivoluzione*, Lindau, Torino, 2013, pp. 39-40.

<sup>89</sup> Cfr. **G. BONI**, *Sull'elezione di papa Francesco*, in *Archivio giuridico*, 2015, p. 179 ss.



estrinsecazione e quindi la validità di un atto giuridico che compare "integro nella sua exteriorità socialmente rilevabile"<sup>90</sup>, a costo, altrimenti, di far franare il caposaldo della certezza del diritto il quale non può essere evaso neppure nella Chiesa: a meno che non si esibisca una patente prova contraria, nel caso di specie chiaramente insussistente. Il can. 332 § 2, d'altronde, è parco e minimalissimo nella fissazione di requisiti a pena di nullità anche proprio - quasi un *leitmotiv* in sottofondo da secoli, come si è constatato - per non scatenare *post factum* diverbi che possano mettere in forse la rinuncia e far piombare la Chiesa nello scompiglio.

Temporalmente l'atto di Benedetto XVI si è poi perfezionato l'11 febbraio alle ore 12.00 con il suo bando orale, essendo del tutto collaterali e inincidenti le susseguenti pubblicazioni, anche ufficiali, cui pure si è dato corso (o la data sotto il testo scritto apposta dal papa stesso). La rinuncia, una volta posta, ordinariamente fa decadere istantaneamente dall'ufficio. Invece quella di Ratzinger, come è noto, ha avuto effetto, aprendo la vacanza, solo il 28 febbraio del 2013, per determinazione del rinunciante stesso<sup>91</sup>.

Un "lungo addio della durata di oltre due settimane"<sup>92</sup> che ha reso in qualche modo improcrastinabile la modifica delle norme della Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis* attuata da Benedetto XVI proprio agli sgoccioli del suo pontificato<sup>93</sup>, esercitando comunque un proprio diritto-dovere di cui invero già in precedenza tale pontefice si era valso. Appariva del resto urgente consentire ai cardinali convenuti a Roma di anticipare l'inizio del conclave - non dovevano tra l'altro officarsi le esequie del papa defunto -, abbreviando il protrarsi cronologico e quindi il dilatarsi della vacanza, da sempre temuto nella Chiesa, e che ora seguiva le due "insolite" settimane che taluno ha battezzato di "quasi vacanza": ciò che è infatti avvenuto per decisione di una congregazione cardinalizia. Nel segreto del conclave, finalmente, i porporati votanti sarebbero stati meno esposti all'ossessivo strepito massmediale da cui gli eventi entro il portone

---

<sup>90</sup> A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, cit., p. 245.

<sup>91</sup> "[...] ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse".

<sup>92</sup> R. RUSCONI, *Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette*, Morcelliana, Brescia, 2013, p. 131.

<sup>93</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica *Motu Proprio Normas nonnullas, De nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus*, 22 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, p. 253 ss. (pubblicato invero su *L'osservatore romano*, 25-26 febbraio 2013, p. 7).



di bronzo sono stati circondati nei cinque continenti, e quindi maggiormente emancipati da interferenze esterne.

La suddetta posposizione dell'efficacia della rinuncia a un termine certo non suscita inconvenienti giuridici, pur con una sua qualche stranezza e bizzarria anche dinanzi ad adempimenti non rinviabili o al disbrigo di misure in sospenso da parte del rinunciante: "faccende" che, forse, potevano essere istruite ed eseguite nei mesi precedenti, visto che - si è assicurato da più parti e da fonti attendibili - quella di Ratzinger non è stata una decisione estemporanea. Si è al proposito chiosato:

"Il fatto che tale decisione resti alla discrezione del titolare dell'ufficio non preclude che una dilazione eccessiva possa essere delicata per la Chiesa: la pendenza della situazione, come alla fin fine tutti gli atti che riguardano l'ufficio, deve essere giustificata per il bene della Chiesa. È ovvio che una dilazione eccessiva potrebbe introdurre elementi di perturbazione: fin quando la rinuncia non abbia effetto, il papa resta tale però proprio per questo motivo si impegnerà a facilitare il ritorno alla normalità con l'elezione di un nuovo papa"<sup>94</sup>.

Ciò che appunto papa Benedetto, in tale "interstizio", si è industriato di ottenere, anche con le piccole rifiniture della normativa relativa al conclave cui abbiamo appena accennato.

Nell'arco di tempo in cui la rinuncia non aveva ancora sortito effetto, inoltre, Benedetto XVI, all'epoca pontefice nel possesso della pienezza del suo potere, avrebbe potuto ritrattare e recedere dalla decisione presa: tra l'altro essa non era in grado di creare in terzi legittime aspettative giuridicamente tutelabili<sup>95</sup> (cfr. can. 189 § 4). Ma il suo atteggiamento e il suo contegno prima che spirasse il termine convenuto, sempre limpidi e sobri, hanno dimostrato il perseverare irremovibile della sua libera volontà fino all'ultimo giorno e a quel volo in elicottero - orchestrati con certissima minuzia in un "capolavoro di comunicazione" - nel cielo romano verso Castel Gandolfo che abbiamo tutti seguito con emozione. Dopo le ore 20.00 del 28 febbraio, invece, la deliberazione diviene irrettrattabile, poiché una volta realizzata la dimissione, il resignante non può posteriormente revocarla, non possedendo più la potestà di compiere tale atto né potendo recuperare la giurisdizione che

---

<sup>94</sup> F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio primaziale come atto giuridico*, cit., p. 806.

<sup>95</sup> Cfr. A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, cit., p. 248.



aveva in quanto vescovo di Roma e che ha irrevocabilmente perso nel momento in cui ha rinunciato<sup>96</sup>.

## 6 - ... anche sulla non accettazione e ricettività della medesima

La rinuncia del papa non necessita di alcuna accettazione (rinuncia c.d. "costitutiva" o *simplex*), dato il rango e il potere supremo del rinunciante: a ciò osta anzitutto l'insormontabile principio, radicato nel diritto divino, *prima sedes a nemine iudicatur* (can. 1404; 333 § 3) e l'inesistenza di un'autorità superiore.

Comunque la clausola finale del can. 332 § 2 del vigente Codice, "non vero ut a quopiam acceptetur", la quale ricorda come non si richieda che qualcuno accetti la rinuncia, condensa il disposto del can. 221 di quello anteriore secondo cui "Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio": disposto che poteva essere depennato, risuonando in esso vetuste controversie oramai superate, soprattutto sull'intromissione del collegio dei cardinali nella decisione pontificia - specie in quei periodi storici nei quali tale collegio era in piena espansione quanto a prerogative rivendicate -, da tempo risolutamente negata. D'altronde

"Poiché per la stessa natura del primato nessuna autorità umana conferma l'elezione del Romano Pontefice, nessuna autorità umana può confermare la rinuncia del Romano Pontefice. La conferma che nel Medioevo dava l'Imperatore, prima quello romano cristiano, poi di Bisanzio, quindi dei Franchi, infine di Germania, non toccava l'essenza dell'elezione e il conferimento della potestà, in quanto l'eletto era già considerato papa, ma questi non veniva consacrato Vescovo, e quindi non dava inizio solenne al suo Pontificato prima di tale conferma"<sup>97</sup>.

Certo, anche qui ci teniamo a sottolineare che a evitare derive esasperatamente "monarchiche", di taglio autocratico, o comunque "volontaristico" del tutto ingannevoli della sovranità pontificia - in cui sovente peraltro nel corso della storia ecclesiale si è incorsi -, occorre ricordare quanto sopra argomentato sulla causa che autorizza il pontefice a tale passo nella "solitudine" del suo discernimento: causa infatti che mai

---

<sup>96</sup> Cfr. P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontefice*, cit., p. 932.

<sup>97</sup> G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 447.



egli soppeserà in maniera autoreferenziale ed egotica, e che ha Dio come fideiussore, anzi come diretto ispiratore.

Quanto all'attributo di non ricettizio che qualcuno ha assegnato all'atto di rinuncia, talora rifacendosi impropriamente alla superfluità dell'accettazione di cui abbiamo appena riferito, occorre intendersi bene. Il Codice statuisce che la rinuncia deve essere *rite* manifestata, per lo più tradotto in italiano come "debitamente": ci si discosta dal paragrafo 1 del can. 189, a tenore del quale la rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni. La libertà del papa si dispiega perciò anche nell'opzione circa il modo della manifestazione. Dunque

"il Romano Pontefice non deve comunicare a nessuno la sua rinuncia, in quanto nessuna autorità umana gli ha conferito l'ufficio. [...] è sufficiente che la rinuncia sia fatta pubblicamente, almeno davanti a due testimoni, per iscritto o oralmente"<sup>98</sup>.

Anzitutto è d'uopo precisare che non dovere comunicare a qualcuno di specifico e determinato un atto non comporta che esso possa tranquillamente classificarsi come non ricettizio: generalmente infatti, nelle dissertazioni giuridiche in materia, ricettizio indica un atto che comunque, per la sua validità o efficacia, deve essere comunicato (cfr. can. 189 § 3<sup>99</sup>) nel senso di portato a conoscenza ovvero reso conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, come appunto nel caso della rinuncia del papa, in modo che si abbia prova chiara e univoca della stessa e si escluda qualsiasi dubbio<sup>100</sup>.

E invero pressoché tutti i canonisti, pur senza troppo sostare sul punto, richiedono la recezione-conoscibilità: in questo modo la rinuncia del papa, compiuta e perfetta ma solo *quoad auctorem* con l'emissione, diviene - immediatamente e contestualmente - giuridicamente rilevante, addivenendo al suo momento pienamente perfezionativo. Il canone 332 § 2 del *Codex Iuris Canonici*, infatti, proprio per quella papale, richiede testualmente "ad validitatem [...] ut renuntiatio [...] rite manifestetur": "ita ut Ecclesia eius notitiam habeat"<sup>101</sup>, in modo che la Chiesa ne abbia

<sup>98</sup> G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 447.

<sup>99</sup> Il can. 189 § 3 del *Codex Iuris Canonici* recita: "Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta".

<sup>100</sup> Cfr. P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontefice*, cit., p. 932.

<sup>101</sup> W. ONCLIN, *Relatio super Schemate Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, in PONTIFICIA





notizia, si è sottolineato nel corso dei lavori preparatori, in maniera teleologicamente idonea; in definitiva c'è in quel *rite* assai poco di "formale" e molto invece di "sostanziale" nell'indicare un modo comunque appropriato di manifestazione della *voluntas renuntiandi* (secondo l'impiego frequente del termine all'interno della codificazione).

La lettura di Ratzinger durante un concistoro ordinario pubblico (quasi di *routine*) per delle canonizzazioni, alla vigilia della quaresima, ha assolto irreprensibilmente la funzione pubblicitaria, cui tuttavia si sarebbe potuto ottemperare pure con uno scritto facente fede o mediante comportamenti concludenti inequivocabili.

Il rivolgersi, del tutto "lógico"<sup>102</sup>, ai cardinali, su cui incomberà la designazione del successore di Pietro, si innesta poi nel solco di una prassi altresì dei tempi trascorsi relativamente alla divulgazione dei più salienti atti pontifici, per quanto ovviamente non molto "cospicua" quanto alla rinuncia: per essa in particolare la memoria va ancora a quel Celestino V tornato prepotentemente alla ribalta. Il fatto poi che tutti o parte dei cardinali non fossero previamente edotti non compromette per nulla la loro testimonianza o la validità della rinuncia.

Certo non è sfuggita a Benedetto XVI, nella cernita degli interlocutori della manifestazione del suo atto, anche la dimensione ecclesiale dell'istituzione cardinalizia: attraverso la finzione giuridica dell'aggregazione dei cardinali al presbiterio romano la diocesi di Roma è messa al corrente; attraverso la provenienza internazionale dei cardinali la Chiesa intera è avvertita<sup>103</sup>. Nel collegio cardinalizio, d'altronde, "clero di Roma" (cardinali vescovi delle sedi suburbicarie e dei titoli presbiterali e diaconali di Roma) e insieme esponenziale di ogni continente, si riverbera la romanità e l'universalità del papa stesso.

Infatti, *anche* attraverso di loro la notizia è giunta all'intera Chiesa, immediatamente interessata:

"ogni singolo fedele ha un interesse legittimo relativamente alla decisione del papa di rinunciare, precisamente perché rispetto alla sua posizione in sede piena ha più che un interesse, ha situazioni di diritto e di dovere legate alla condivisione dei beni ecclesiali. Benché l'effettiva ricezione da parte di terzi sia irrilevante per l'integrità dell'atto (purché qualcuno abbia recepito la manifestazione della

---

**COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO**, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum Relatione*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1969, p. 94.

<sup>102</sup> P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontefice*, cit., p. 932.

<sup>103</sup> Così L. DANTO, *La renonciation de Benoît XVI, illustration de la souveraine liberté du pontife romain. Réflexions canoniques*, cit., p. 417.



volontà), una sua ipotetica diffusione insufficiente potrebbe creare gravi problemi di sicurezza giuridica. La natura dell'atto rende conveniente una pubblicità proporzionata alla situazione giuridica del titolare dell'ufficio nei confronti dei fedeli. Non si può confondere la non necessità di accettazione della rinuncia con la necessità di una espressione o forma effettivamente sociale e pubblica, consona con la cessazione di un ministero ecclesiale<sup>104</sup>.

Ritorniamo sul sentiero già percorso: non si deve mai negligenza la tutela dei soggetti che si trovano in qualche significativo rapporto con il dimissionario e che, con le dimissioni di questi, verrebbero a vedere mutato non solo il loro rapporto con il dimissionario stesso ma la loro situazione in genere<sup>105</sup>; ciò che, se vero in generale, nella Chiesa possiede una singolare pregnanza.

## 7 - Suo carattere comunque straordinario (di fatto, non di diritto)

Da tutto quanto sin qui esposto si inferisce dunque che la rinuncia pontificia è giuridicamente possibile - nonostante l'arroccamento di qualcuno che ancora non "si rassegna" - e che quella di Benedetto XVI ne ha incarnato con nitore quasi un archetipo inappuntabile.

Ciononostante comprendiamo simpateticamente le "rimostranze" sollevate oltre vent'anni fa dinanzi alla sua teorica possibilità da un esimio canonista, ora scomparso, che fra l'altro era stato incaricato da papa Wojtyła di approfondire la *quaestio*. Il cardinale Vincenzo Fagiolo certo ammetteva la vincolatività della prescrizione normativa se non altro a partire dalla *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII, inclusa nel Libro I Titolo VIII del *Liber Sextus*, che *ad perpetuam rei memoriam* ascriveva al papa il diritto-potere di rinunciare, *libere resignare*, per approdare, sia pur con alcuni guadi impervi, al can. 221 del *Codex Iuris Canonici* del 1917 e poi al can. 332 § 2 di quello vigente, e non poneva in discussione il diritto positivo canonico: tuttavia non esitava a sottolineare l'assai ardua componibilità della *renuntiatio* pontificia con l'"assetto costituzionale" della Chiesa cattolica. Con ciò arrivando ad adombrare appunto una claudicante "costituzionalità" di tale *actio*, e comunque registrando la "grave lacuna

---

<sup>104</sup> F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio primaziale come atto giuridico*, cit., p. 800.

<sup>105</sup> Così P. FERRARI DA PASSANO, *Considerazioni etico-giuridiche sulle dimissioni*, in *La civiltà cattolica*, 1993, I, p. 48.



costituzionale, teologica, la mancata cioè giustificazione dottrinale<sup>106</sup> che già affliggeva la *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII sul punto, senza peraltro irritarla; una carenza d'indagine in ordine "al diritto costituzionale e alla stessa costituzione e struttura essenziale della Chiesa"<sup>107</sup> che, si rammaricava il cardinale, connoterebbe altresì la canonistica susseguente, seminando insoddisfazione.

"Scricchiolii" - ci si consenta il termine - che sono presenti, invero, e non occultabili: ma anch'essi, a nostro avviso, permangono quale manifestazione di quella realtà societaria ecclesiale non perequabile a nessun'altra che perennemente spunta in controluce e "spariglia le carte sul tavolo" di una comprensione limitativamente legalista di tale realtà. È stato proprio per impulso di questa malcelata insoddisfazione che siamo stati sospinti a tornare nuovamente a concentrare l'esposizione sulla *causa renuntiationis*, quindi sul *bonum Ecclesiae* e sullo *ius divinum*, "esigenze d'ordine costituzionale", teologicamente ma anche giuridicamente rilevanti, che erano rimaste - secondo noi malauguratamente - nascoste alla vista di molti: mentre sempre, invece, "l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso *humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate"<sup>108</sup>.

Così, il "disagio" del cardinale Fagiolo, da una parte, non mina o travolge in alcun modo la solidità giuridica dell'istituto *de quo*, spronando semmai verso sintesi più appaganti. Al contempo, dall'altra, esso induce però a reputare come sia esagerato qualificare il gesto del pontefice bavarese "in piena sintonia tanto con la storia della Chiesa e del suo ordinamento giuridico, quanto con la storia personale del Vescovo di Roma o papa emerito"<sup>109</sup>, suggerendo altresì, con quest'ultima osservazione, che già nel nome prescelto, Benedetto, fosse implicita la futura condotta<sup>110</sup>: ciò che ci pare quantomeno dietrologico.

---

<sup>106</sup> V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., p. 17.

<sup>107</sup> V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, cit., p. 19.

<sup>108</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2012*, cit., p. 106.

<sup>109</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 203.

<sup>110</sup> Cfr. S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., pp. 203-204, il quale scrive: "Il nome stesso di Benedetto, scelto dal cardinale Joseph Ratzinger il 19 aprile del 2005 al momento della sua elezione al soglio di Pietro, già richiamava la rinuncia papale effettuata, secondo parte della storiografia, da Benedetto V (964). Rinunciò al pontificato anche Benedetto IX (1045), almeno stando alla tradizione accolta e proposta da San Pier Damiani nel *De abdicatione Episcopatus*, opera scritta per legittimare la sua rinuncia alla dignità cardinalizia" (pure R. RUSCONI, *Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette*, cit., p. 122, afferma: "Anche se forse non lo si saprà mai, è plausibile che Joseph



Noi siamo al contrario persuasi che la *renuntiatio* dell'anziano pontefice abbia avuto una portata certamente non eversiva, assurgendo quasi a epifania e segnacolo della realtà teandrica della Chiesa in cui la caducità dell'umano si raccorda all'eternità divina: ma che altrettanto certamente vada qualificato come *factum inauditum* con un impatto forte, ponendo una cesura la quale, pur essendo astrattamente contemplata, nondimeno resta traumatica e comunque non ordinaria.

La rinuncia del successore di Pietro è e deve rimanere "un meccanismo straordinario"<sup>111</sup>: d'altra parte si è notato che attraverso l'espressione usata nel testo del canone 332 § 2 ("Si contingat ut [...] renuntiet") non si formula in modo positivo il diritto di rinunciare positivamente, come aveva decretato Bonifacio VIII ("Romanum Pontificem posse libere resignare"), ma si mira a indicare proprio il carattere eccezionale e straordinario della rinuncia<sup>112</sup>.

Ovviamente, a scanso d'incomprensioni, intendiamo una straordinarietà (*extra ordinem*) "di fatto", della decisione di ogni pontefice: d'altronde lo stesso Ratzinger nella *Declaratio* ha ammesso di essere "bene conscius ponderis huius actus", cioè della gravità dell'atto. Non, invece, una straordinarietà propriamente "di diritto", della rinuncia in quanto tale, per la quale invero - al di là della *nuance* redazionale appena segnalata - non si avvistano agganci normativi dirimenti. Se dunque non è "normativamente raro che la sede vacante si avvii per rinuncia"<sup>113</sup>, lo è invece (e tale appunto deve restare) nella storia del papato e della Chiesa. E ciò, a nostro avviso, è ulteriormente avvalorato dall'assenza, nel Codice e nella normativa sulla vacanza della sede apostolica, di una disciplina dello *status* del rinunciante, come si vedrà.

---

Ratzinger abbia pensato al giorno della propria rinuncia al pontificato nel momento stesso in cui diveniva papa con il nome di Benedetto XVI"). Ma su Benedetto V si veda per contro quanto osserva V. GIGLIOTTI, *La renuntiatio Papae nella riflessione giuridica medioevale (sec. XIII-XV): tra limite ed esercizio del potere*, cit., p. 316: "Il caso di Benedetto V non sembra lasciare spazio a equivoci, dal momento che le fonti, in particolare Liutprando, ne parlano come di una *depositio*". Il personaggio di Benedetto IX, poi, non sembra proprio debba essere preso ad esempio e modello: cfr. *ivi*, p. 321 ss.; nell'articolo *Scesi dal soglio di Pietro* pubblicato su *L'osservatore romano*, 12 febbraio 2013, p. 5, si ricorda che a Benedetto IX "toccò di rappresentare il segno della assoluta mondanizzazione e strumentalizzazione del potere papale", riassumendone le infelici vicende.

<sup>111</sup> P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontifice*, cit., p. 930.

<sup>112</sup> Così P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontifice*, cit., p. 930.

<sup>113</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Aspetti canonici di un raro caso di sede vacante*, in *Diritto e religioni*, 2013, 2, p. 358.



Senza qui inoltrarci in una rassegna dei casi veri o leggendari, presunti o chiaramente fasulli di rinunce papali - cui si sono accinti, con acribia e fornendo una dovizia di dettagli, numerosi storici e non solo, frammischiando peraltro talora genuine rinunce con parvenze delle medesime e invero deposizioni o destituzioni più o meno mascherate - rammentiamo ancora come generalmente si convenga che il gesto di Ratzinger possa essere comparato unicamente con quello di Celestino V che depose la tiara il 13 dicembre 1294: il quale tanta attenzione ha magnetizzato in passato, anche in letteratura, e che, proprio per il suddetto paragone, è tornato oggi al centro di discettazioni argute (ma non sempre invero pregevoli).

Tale personaggio e le sue vicissitudini sono state abbondantemente setacciate e certo noi non aggiungeremo nulla d'interessante: lo menzioniamo qui solo per registrare la singolarità dell'ipotesi nei duemila anni di vita della cristianità, e semmai per richiamare un altro Celestino di due numeri anteriore (Celestino III) per lo più ignorato nel contemporaneo e non ancora smorzatosi *talk-show* sulla rinuncia benedettina. Il suo proposito di rinuncia fallì perché i cardinali negarono il loro consenso nel Natale del 1197. Il suo successore, quell'Innocenzo III "campione" del primato papale e di cui universalmente si ammira la statura e la tempra, asseverò al riguardo: "Sacramentum autem inter Romanum pontificem et Romanam Ecclesiam tam firmum et stabile perseverat, ut non nisi per mortem ab invicem separentur"<sup>114</sup> (lasciamo il latino poiché molto semplice e più efficace), facendo leva appunto sullo *spirituale coniugium* tra il papa e la Chiesa romana ed eccettuando solamente il "divorzio" metaforicamente per adulterio, cioè per eresia.

Lungi da noi ora questionare sulla legittimità del diniego cardinalizio, ovvero inoltrarci nella disamina delle argomentazioni di Lotario dei Conti di Segni cui altri si sono applicati, fermandoci invece a una elementare e quasi lapalissiana constatazione: è certamente vero che la Chiesa si è orientata, con risolutezza almeno da Benedetto Caetani in avanti, su un'altra traiettoria, quella che abbiamo celermente perlustrato, e dunque sulla piena ammissibilità della rinuncia del papa. E tuttavia le diatribe sulla *renuntiatio*, già travagliate per quanto afferiva l'ufficio del vescovo diocesano sin dall'alba del cristianesimo e poi, come si è rilevato, periodicamente rinfocolate sia pur con sfumature policrome, hanno

---

<sup>114</sup> Cfr. INNOCENZO III, *Sermones de diversis*, III (*In consecratione Pontificis*), in *Patrologia latina*, 217, cc. 664-665.



mantenuto a lungo toni non meno accesi, anzi più "irrequieti" riguardo al soglio di Pietro, come il caso appena ricordato lumeggia.

Non pochi hanno sondato tali controversie, nelle quali la dottrina canonistica, specie a partire dalla sua epoca aurea - tra l'altro in una feconda interazione della *scientia iuris* con la *scientia Dei* -, espugnò vette ragguardevoli: si speculò appunto sulla "viabilità" della rinuncia stessa, sul *defectus superioris* (adducendo il citato principio *prima sedes a nemine iudicatur* nonché il brocardo *nemo iudex in causa sua*) e sull'essere, quella pontificia, una "dignità" concessa solo da Dio e da lui solo destituibile ovvero un "voto" non dispensabile, sull'inscindibilità del vincolo (assimilabile appunto a quello nuziale ancor più del "matrimonio" del vescovo con la sua diocesi) che si allaccerebbe con l'elezione, sul micidiale *periculum* che discenderebbe per la Chiesa nel frangente della rinuncia, ma anche sull'inventario e la capillare dissezione delle *causae* della medesima, ovvero ancora sulle formalità della sua proclamazione, procedendo oltre sino a sfiorare i lidi perigliosi della deposizione del papa. A tale sterminata letteratura in questa sede rinviando, limitandoci a uno sguardo affrettato solo per segnalare unicamente come, se è vero che alla fine tutte le obiezioni sono state superate a beneficio di una più profonda cognizione della *societas Ecclesiae* e - si è argomentato - dell'"entità" propriamente giuridica dell'*officium* del successore di Pietro, non si possa tuttavia inserire la tessera della rinuncia pontificia nel mosaico dell'ordinamento ecclesiale con una precipitazione e una disinvoltura non contemperabili con tale "epopea" convulsa e venata da attriti, certo non proclive se non proprio "contraria"<sup>115</sup> a essa.

Una digressione fulminea dunque, la nostra, solo per additare come la "normalizzazione" a tutti i costi dell'accadimento di cui siamo stati attoniti spettatori in questo primo scorcio del terzo millennio, alla quale non pochi si sono affacciati, certo non rinvenendo robusti appigli nel peregrinare della Chiesa. Una rinuncia, in definitiva, quella di Benedetto XVI, valida e lecita per il diritto di cui la Chiesa si è dotata - diremmo anzi è stata dotata - con prudenza e lungimiranza, un diritto sul punto del tutto consentaneo al suo basamento teologico. Ma una rinuncia, in qualche modo, quasi "eccedente" le norme nella realtà ecclesiale, che solo il suo allignare nella volontà divina al fondo sostanzialmente "legittima": nel senso densamente etimologico del suo essere secondo giustizia.

---

<sup>115</sup> A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, cit., p. 242.





Proprio per questo la costernazione e lo sgomento iniziali della compagine ecclesiale - poi invero attenuatisi e infine sedatisi - non sono stati gratuiti e insensati: e ciò non è scevro di valore per quel *sensus fidei christifidelium* che non è mai saggio dimenticare. Un *sensus fidei* - ci sembra - maldisposto e refrattario ai presagi su "nuovi stili" di pontificato o ai vagheggiamenti di taluno che in un futuro più o meno lontano altri papi seguano questo esempio, in modo che la rinuncia divenga un fatto normale e ordinario, così come fino a ora lo è stata la conclusione dei pontificati con la morte del vescovo di Roma<sup>116</sup>.

Quanto a Francesco, alle petulanti domande dei giornalisti sul punto - dovute proprio, riteniamo, a questa insistenza di molti su una rinuncia pressoché automatica a una certa età - ha risposto in più occasioni che egli ha molto apprezzato il gesto del predecessore, e, come lui, resta continuamente in ascolto della voce di Dio, che certo gli indicherà quale è il bene della Chiesa: il papa è infatti chiamato a un impegno "definitivo" fino alla morte, ma non si può escludere la possibilità della rinuncia laddove quest'ultimo la urgesse. Una possibilità che per sé, però, papa Bergoglio non considera ancora imminente, ma soprattutto non vede legata obbligatoriamente (o anche auspicabilmente) al compimento di un'età precisa. Anzi, a proposito della proposta determinazione degli ottant'anni come età di rinuncia per il pontefice, con la sua consueta schiettezza e semplicità, ha asserito: "a me non piace fissare un'età. Credo che il papato ha qualcosa di ultima istanza. È una grazia speciale"<sup>117</sup>.

## 8 - Status e qualifica di Joseph Ratzinger

Alla luce di tutto quanto esposto, deve ribadirsi ancora una volta che la rinuncia effettuata da Benedetto XVI è stata validamente posta sotto il profilo giuridico (e naturalmente pure sotto quello teologico): questo, al di là dei parallelismi con altre figure di papi dei secoli trascorsi, lo si constata altresì alla luce, tersa, degli interventi normativi e magisteriali da parte del legislatore supremo della Chiesa con l'ausilio della dottrina giuridica maggioritaria del passato e del presente. Assodato tale dato, si sono schiusi però alcuni interrogativi invero strettamente connessi a tale

---

<sup>116</sup> Si esprime in questo modo **F. LABARGA**, *La renuncia de Benedicto XVI a la luz de la historia*, in *Scripta theologica*, 2013, p. 486.

<sup>117</sup> Si tratta della traduzione dallo spagnolo dell'intervista rilasciata a **V. ALAZRAKI** il 6 marzo 2015 a Santa Marta per Televisa, televisione messicana, intervista riportata su *L'osservatore romano*, 14 marzo 2015, pp. 4-7.



avvenimento e in particolare alla sua inusuale rarità. Interrogativi concernenti segnatamente lo *status* personale e le prerogative di colui che ha in piena libertà compiuto tale atto, e, ancor prima, il titolo da assegnargli: perché se è vero che quest'ultimo può essere prettamente onorifico e formale, nondimeno, come si vedrà, i comparti non sono tra loro impermeabili, soprattutto nella Chiesa.

Si tratta di punti insoluti che non sono stati dissolti esplicitamente dal papa resignante, il quale avrebbe potuto, con autodeterminazione immediatamente efficace, predisporre e regolare (al limite forse nell'atto stesso della rinuncia) il suo venturo stato giuridico - compatibilmente, come ovvio, con le linee portanti dell'ordinamento della Chiesa superiormente tracciate -, ma non l'ha fatto. L'indeterminatezza è per giunta aggravata dalla penuria e dalla contraddittorietà di precedenti cui risalire. Ci si domanda in particolare: chi "è stato" romano pontefice, il "dimissionario", è ancora papa? è "papa-pontefice emerito"? possiede ancora la dignità cardinalizia? rimane vescovo e in particolare vescovo emerito?

Ci pare in primo luogo di non grande profitto "empirico" discernere se egli possa o no ancora fregiarsi della berretta rossa. Al di là del silenzio dei Codici canonici, della laconicità della dottrina al proposito e soprattutto della "fluidità" del dato nella storia (sia nel senso che è difficile rinvenire un caso identico o omologo a quello di Ratzinger nel passato, sia per le divergenti soluzioni che in esso ricevettero alcune situazioni affini alla rinuncia *de qua*), comunque Ratzinger, pluriottantenne, è deprivato del principale diritto-dovere dei cardinali. Infatti è stato ormai pressoché parificato lo "statuto giuridico" dei cardinali (da Giovanni XXIII, tra l'altro, tutti ordinati vescovi<sup>118</sup>) a quello episcopale, rimanendo ai primi, in più, solo il diritto-dovere di votare in conclave: prerogativa della quale però si è privati al compimento degli ottanta anni, come abbiamo già segnalato. Sebbene debba ammettersi che il problema, se non altro di "correttezza costituzionale", per così dire, della partecipazione attiva alla procedura elettorale si potrebbe porre per futuribili papi rinunciatari meno vegliardi<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> Cfr. **GIOVANNI XXIII**, *Motu Proprio Cum gravissima*, 15 aprile 1962, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1962, p. 253 ss. Si veda il can. 351, § 1, ultima parte, del *Codex*: "qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent" (salvo dispensa del tutto eccezionale, ad esempio su richiesta di sacerdoti nominati cardinali dopo aver superato la soglia degli ottant'anni).

<sup>119</sup> E vista l'assimilazione, da taluno avanzata e anzi caldeggiata, tra rinuncia del papa e rinuncia del vescovo, prevista come noto a settantacinque anni, si porrebbe il problema



D'altronde l'eventuale estromissione del papa rinunciataro dal gremio del collegio cardinalizio non vieterebbe ogni forma di cooperazione sinergica con la *cathedra Petri* a cui venisse sollecitato e alla quale avrebbe "diritto" in qualità di vescovo emerito di Roma. A parere di Carlo Fantappiè,

"il Papa che rinuncia non può tornare cardinale se non con una nuova nomina, rinuncia a titoli e prerogative, rimane vescovo ma senza una diocesi dove esercitare la sua giurisdizione, mantiene i poteri sacri. Paradossalmente, se volesse consacrare un sacerdote, dovrebbe chiedere il permesso al vescovo della diocesi in cui si trovasse"<sup>120</sup>.

E anche altri si sono pronunciati nel senso

"che il pontefice dimissionario non faccia più parte del collegio cardinalizio (a meno che non sia creato di nuovo cardinale), in modo analogo a come un vescovo emerito non diventa parroco né membro del presbiterio diocesano"<sup>121</sup>

(pure se l'apparentamento accampato ci sembra "zoppicante"). Peraltro nel concistoro del 22 febbraio 2014, cui ha presenziato, Joseph Ratzinger era vestito di bianco, con il soprabito, nella prima fila dei porporati vescovi, apostrofato come "primo tra i cardinali" da taluni cronisti e non solo: un cardinale tuttavia affatto anomalo, senza alcun titolo o diaconia di una Chiesa suburbicaria o nell'Urbe (can. 350 §§ 1-2), non essendo più Ratzinger titolare di Ostia quale decano del collegio cardinalizio dal momento dell'accettata elezione. Comunque sia va registrato che il suo nome non compare all'interno del collegio cardinalizio negli *Annuari pontifici* sinora editi. A conferma ulteriore, ci pare, della tesi a nostro avviso più plausibile: quella cioè per la quale il cardinale eletto papa perda con l'accettazione della designazione la dignità cardinalizia (il suo titolo o diaconia viene infatti conferito a un altro): vi è un rapporto di alterità tra pontefice e collegio cardinalizio, tant'è che i cardinali aiutano nella cura della Chiesa universale il papa (cfr. can. 349), il quale è chiamato a presiedere i concistori (cfr. can. 353 § 1). E non pare che, d'altra parte, la rinuncia possa dispiegare un "effetto ripristinatorio" dello *status quo ante* l'ascesa al soglio del dimissionario.

---

di 'coordinare' il duplice riferimento anagrafico eventualmente previsto dalle distinte norme canoniche.

<sup>120</sup> C. FANTAPPIÈ, *Quando Pietro depone le chiavi*, intervista di U. FOLENA, in *Avvenire*, 21 febbraio 2013.

<sup>121</sup> A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, cit., p. 247.



Quanto poi alla qualifica di *episcopus consecratus*, come già più volte affiorato, la consacrazione episcopale è indelebile: il vescovo non più a capo di una diocesi resta tale, perché nulla, nemmeno l'eresia, lo scisma, l'apostasia, può cancellare il sacramento dell'ordine nel grado in cui lo si è ricevuto. Questo vale parimenti - e non a maggior ragione - per il vescovo di Roma, mentre non è invece del tutto esatto affermare:

"Tanto più il vescovo di Roma, al quale il *munus*, l'ufficio, il compito di Pietro, è stato conferito una volta per tutte, per l'eternità intera, dallo Spirito Santo, servendosi dei cardinali in conclave solo come strumenti"<sup>122</sup>,

poiché si rischia di ottenebrare la distinzione tra quei due elementi (ontologico-sacramentale e ecclesiologico-strutturale-giurisdizionale) su cui ci siamo intrattenuti nel primo capitolo.

Nei giorni successivi alla rinuncia il quindicinale *La civiltà cattolica* usciva con un saggio in cui un autorevole canonista sentenziava seccamente:

"È evidente che il Papa che si è dimesso non è più Papa, quindi non ha più alcuna potestà nella Chiesa e non può intromettersi in alcun affare di governo. Ci si può chiedere che titolo conserverà Benedetto XVI. Pensiamo che gli dovrebbe essere attribuito il titolo di Vescovo emerito di Roma, come ogni altro Vescovo diocesano che cessa"<sup>123</sup>.

Un "verdetto" non affatto improvvisato, ma ben calibrato e del tutto congruente con la ricostruzione sopra riferita in merito alle interrelazioni tra accettazione dell'elezione e consacrazione episcopale, nonché sottoscritto da altri canonisti. In forza di tale ricostruzione, l'unica tra l'altro consonante con la "fattibilità" di una "detronizzazione" nel senso appunto della rinuncia,

"colui che cessa dal ministero pontificio non a causa di morte, pur evidentemente rimanendo Vescovo, non è più Papa, in quanto perde tutta la potestà primaziale, perché essa non gli era venuta dalla consacrazione episcopale, ma direttamente da Cristo tramite l'accettazione della legittima elezione"<sup>124</sup>.

Tuttavia, come anche in seguito riferiremo, si è oramai stabilizzato, nei *media*, ma pure in contributi scientifici e altresì su pubblicazioni

---

<sup>122</sup> V. MESSORI, *Ratzinger non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due papi*, in *Corriere della sera*, 28 maggio 2014, p. 23.

<sup>123</sup> G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 448.

<sup>124</sup> G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, cit., p. 462.



ufficiali o semi-ufficiali (il limite è talora oltremodo sottile) della Chiesa, oltre che nella loquela del successore, l'uso del neologismo - si tratta infatti di espressione sinora inedita e sconosciuta al diritto canonico positivo - "papa emerito", ovvero "romano pontefice emerito", ovvero ancora "sommo pontefice emerito".

Le circostanze hanno indotto a pensare che, con non lievi esitazioni, si sia proceduto in tale direzione anche per compiacere lo stesso Ratzinger, il quale però di recente ha dichiarato che avrebbe agognato di farsi chiamare "Vater Benedict", "Padre Benedetto", capitolando poi dinanzi alla pervicace ostinazione altrui<sup>125</sup>. Ciò in qualche modo ci rinfranca, anche se, come si noterà, lo "scenario vaticano" è ancora alquanto screziato: "papa emerito" è infatti espressione che ci lascia assai titubanti e alla quale non riusciamo ad "arrenderci" (sommessamente, ma non da soli). D'altronde lo stesso papa Francesco ha lasciato la porta spalancata al dibattito dei teologi<sup>126</sup> e, speriamo, parimenti dei canonisti. Persistiamo perciò nella nostra riluttanza.

Alle considerazioni giuridico-teologiche sopra dipanate, che invero ci paiono risolutive, può ora sommarsi qualche codicillo. Anzitutto personalmente non apprezziamo troppo, ma per puro "gusto estetico", per così dire, neanche per il vescovo diocesano "rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici" (can. 401 § 1) da quest'ultimo accettata, la devoluzione del *titulus* di *emeritus* (can. 402 §§ 1-2).

Un *titulus* invero, si ripete di consueto, onorifico, ma senza che con ciò si possa peraltro obliare la *substantia* giuridica da esso potenzialmente trainata per il vescovo che è ancora "magmatica" dati i suoi verdi natali nella Chiesa. Essi si radicano specialmente nel Vaticano II e nella

---

<sup>125</sup> Nella sintesi di un'intervista pubblicata su *Il messaggero* del 7 dicembre 2014 e riportata *online*, Ratzinger: «Volevo farmi chiamare "padre"», si legge: «lui, confida Ratzinger a un giornalista tedesco, avrebbe preferito farsi chiamare semplicemente 'padre Benedetto'; solo che allora era "troppo debole e stanco" per riuscire a imporsi. / Ora, racconta Joerg Bremer, uno dei corrispondenti da Roma della *Frankfurter Allgemeine* nel colloquio pubblicato oggi sull'edizione domenicale del giornale, Ratzinger sembra avere ritrovato le sue forze. A 87 anni si muove senza bastone nella sua casa, la *Mater Ecclesiae* in Vaticano, i suoi occhi brillano e le sue risposte sono pronte e precise. E, con grande attenzione avverte il giornalista su cosa può scrivere e cosa no. Come del suo desiderio, dopo la rinuncia, di essere chiamato semplicemente 'Vater Benedikt'; "questo lo scriviamo?", domanda Bremer. "Faccia pure - risponde 'padre Benedetto' - magari può essere d'aiuto"».

<sup>126</sup> Ad esempio Papa FRANCESCO, nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Corea del 18 agosto 2014, ha affermato per due volte che sull'istituzione dei papi emeriti forse i teologi non saranno d'accordo: "I secoli diranno se è così o no, vedremo" (cfr. [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).



contrastata introduzione dell'invito alla rinuncia per età, cementandosi poi nel Codice del 1983: un "neonato", quindi, sguarnito di un retroterra teologico o canonistico e privo di addentellati nel plurisecolare e ricchissimo arsenale lessicale propriamente ecclesiale, essendo mutuato *ab extra*, segnatamente dalle costumanze accademiche (anche se non solo). Ma tant'è: e poiché per Ratzinger, "ex vescovo di Roma", non può "affievolirsi" o "scolorire" in alcun modo - non difformemente dagli altri successori degli apostoli - la consacrazione ricevuta, egli resta vescovo, pure vescovo emerito (peraltro senza soverchio entusiasmo, come ancora si dirà).

Accoppiare però l'emeritato a papa, proprio perché il sostantivo finisce per sopraffare e fagocitare l'aggettivo offuscandone il significato, ci sembra una stridente discrepanza, e non per certe (ecclesialmente infondate) istanze egualitarie da taluno sbandierate.

Anzitutto nella locuzione "papa emerito" s'annida il concetto che anche il papa sia tenuto a rassegnare la propria rinuncia a una scadenza temporale determinata, una sorta di *deadline* non varcabile, *ad instar* di quanto il Codice prevede per i vescovi "predestinati" all'emeritato: sommuovendo una tradizione ininterrotta dall'epoca apostolica sulla quale ci siamo anteriormente soffermati e sulla quale più non tedieremo il lettore. Una pecca di cui invero non è esente nemmeno (ma in maniera assai meno penetrante) la circonlocuzione vescovo emerito di Roma - pure da ciò il nostro scarso gradimento anche per quest'ultima -, come è stato denunciato, accreditando

"in modo indiretto la teoria che anche il vescovo di Roma a 75 anni dovrebbe presentare le dimissioni. Attenzione, il titolo non è neutro! E sono convinto che non si dovrebbe smarrire la differenza sostanziale tra l'ufficio di un qualsiasi vescovo e quello del vescovo di Roma, dotato di un carisma proprio. Il pericolo è di svilire la funzione unica del ministero petrino. E di trasformare il papato in un ufficio funzionariale e burocratico"<sup>127</sup>.

Non si può altresì trascurare che nel vescovo della Chiesa di Roma permane l'ufficio concesso *singolarmente* a Pietro, primo degli apostoli: è una successione personale e non organica come per gli altri vescovi.

---

<sup>127</sup> C. FANTAPPIÈ, *Quando Pietro depone le chiavi*, cit. A proposito del titolo di vescovo emerito di Roma si pone invero il problema della possibilità di distinguere o no l'ufficio di primate nella Chiesa e quello di vescovo di Roma, problema sollevato dal medesimo Autore, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, cit., p. 107, che non si pronuncia espressamente.





E infatti - a conferma della non inanità della diffidenza - subito, all'indomani dell'elezione di papa Francesco, si prediceva addirittura la rinuncia del neo-eletto, tra l'altro un settantaseienne assai gagliardo (e che aveva già presentato la rinuncia per l'arcidiocesi di Buenos Aires); tempestivamente Alberto Melloni vaticinava che, poiché "In questi anni sono venuti fuori solo due nomi dal collegio cardinalizio, eletti a turno", "Da qui al 2033 quando Bergoglio si dimetterà bisognerà trovarne un terzo"<sup>128</sup>: incalzato poi da molti altri "profeti" di più o meno imminenti dimissioni del papa argentino. E immancabilmente compare nelle interviste a quest'ultimo, come già abbiamo notato, il quesito sulla "pendente" rinuncia.

Ma, al di là di certe fastidiose "appendici" che la locuzione suddetta può incitare - talora invero artatamente ricercate -, ancora il diritto può fornire lumi. Dispone il can. 185 del Codice per la Chiesa latina che a colui il quale perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata può essere conferito il titolo di emerito: il *potest*, che esclude un obbligo, potrebbe sottendere sia una votazione (quella, ad esempio, da parte dei colleghi, come per i docenti universitari, ma v'è una divaricazione di regole negli Atenei), sia, come pare meglio praticabile appunto nell'ordinamento canonico, un'elargizione del tutto discrezionale e sempre premiale da parte del "superiore", cioè dell'autorità cui spetta la provvisione dell'ufficio, sia altresì una *praxis* (talora regolamentata) per gli *ex* detentori di un ufficio (prefetto emerito, segretario emerito di congregazione, archivista emerito ...), sia anche, come proprio per i vescovi diocesani, un'automaticità prevista esplicitamente - ed eccezionalmente - dal *Codex Iuris Canonici* per questi soggetti che sono invero "l'asse costituzionale della struttura ecclesiastica"<sup>129</sup>. Si tratta dunque di situazioni non affatto "livellabili", specie tra il vescovo diocesano che diviene *ipso iure* emerito (non potendosi dissociare il sostantivo dal qualificativo) e gli altri emeritati accordati *ex concessione*: si postulano, quindi, più minute determinazioni, che sinora nella Chiesa sono state (pur non troppo alacramente e un po' "intermittentemente") preparate per i vescovi emeriti. Il canone citato, comunque, certamente non si applica al pontefice per il quale infatti non sono stabiliti limiti di età e la cui rinuncia non deve essere accettata.

---

<sup>128</sup> A. MELLONI, *Esordio impressionante*, intervista di V. PRISCIANDARO, in *Vita pastorale*, 2013, n. 4, p. 8: perché poi al raggiungimento di novantasette anni?

<sup>129</sup> C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, 3<sup>a</sup> ed., p. 23, invero con riferimento ai vescovi in generale.



Solitamente, peraltro, emerito si abbina all'ufficio che si è ricoperto: per cui potrebbe sembrare non stonata anche l'introduzione della dicitura papa emerito. Ma, reputiamo<sup>130</sup>, l'ufficio del papa, un ufficio *ordinatione divina stabiliter constitutum*, proprio per la sua insopprimibile unicità merita un trattamento peculiare e inimitato, non standardizzato per il tramite di applicazioni analogiche che ne tradirebbero la natura. Sotto questa particolare sfaccettatura, la "somiglianza" con il vescovo emerito, *casus* più eclatante e particolarmente "vicino", diremmo anzi "sincronico" con quello del papa, deve arrestarsi.

D'altronde essere vescovo non è ricoprire un ufficio (sinora si è fatto riferimento segnatamente a vescovi diocesani che divengono emeriti). La qualifica episcopale scaturisce dalla consacrazione che imprime un carattere indelebile, mentre il papato non è un grado del sacramento dell'ordine. Tale asserito sembrerebbe, a questo punto dell'esposizione, ridondante: ma così non è. Si è assunto ancora come sia conveniente ricordare che i doni che rendono possibile l'infalibilità e il primato di giurisdizione papale sono dati senza dubbio al successore di Pietro: ma, a differenza del "dono spirituale" trasmesso nel sacramento dell'ordine, sono concessi alla persona concreta solo nella sua relazione con la Chiesa universale e, quindi, come "persona pubblica". Il primato non è un sacramento - non è mai stato inteso così nella tradizione teologica, per la quale *Papa est nomen iurisdictionis* -, ma una missione per la Chiesa universale, una partecipazione nella quale è stata conferita da Cristo a Pietro e ai suoi successori<sup>131</sup>. È da rigettarsi la tesi - invero del tutto minoritaria - che il papato sia il grado supremo del sacramento dell'ordine per cui l'ordinazione relativa del papa per la sede primaziale sarebbe un'ordinazione episcopale specifica infondente un carattere indelebile<sup>132</sup>: ciò che tra l'altro, come più volte chiarito, inibirebbe la rinuncia. Gli argomenti si ripresentano in una circolarità inappuntabile.

Si potrebbe infine opporre all'appellativo di pontefice emerito che è *onticamente* papa *l'attuale* titolare della giurisdizione, *l'attuale* vescovo di Roma *pleno iure* e lui solo, papa e successore di Pietro quale vescovo di

---

<sup>130</sup> Al di là del dubbio se poi l'emeritato debba essere conferito a tutti i pontefici che hanno rinunciato (come per i vescovi diocesani) o presupponga un giudizio di effettiva meritevolezza, ciò che creerebbe non pochi problemi.

<sup>131</sup> Così A. CARRASCO ROUCO, *La renuncia al Ministero Petriano. Nota teológica*, cit., p. 470.

<sup>132</sup> Si tratta della tesi sostenuta da K. RAHNER, *Sull'episcopato*, in *Nuovi saggi*, Edizioni Paoline, Roma, 1968, vol. I, p. 522 ss., p. 554 ss. (specialmente nelle note), per argomentare la sua idea della indisgiungibilità e dell'implicazione vicendevole della potestà di ordine e di quella di giurisdizione.



Roma con giurisdizione appunto in un preciso momento storico: e la qualifica di papa emerito annebbierebbe tale topica concomitanza. Secondo taluno, al contrario,

“Contestare l’attribuzione cela in realtà il rischio insidioso di pensare di potere disgiungere le due funzioni coesenziali e cofondative del ministero petrino: l’essere vescovo di Roma, successore di Pietro e l’essere vicario di Cristo, sommo pontefice e quindi pastore della Chiesa universale. I due uffici non possono in alcun modo ritenersi disgiunti nella tradizione ecclesiologica e giuridica della Chiesa cattolica che giunge fino alla costituzione dogmatica *Lumen gentium* (LG 22b, 25c) del Concilio Ecumenico Vaticano II e al CIC del 1983”<sup>133</sup>.

Anche qui, però, per controbattere, non possiamo che richiamare quanto abbiamo in precedenza delucidato: non v’è separazione dei due "uffici" - per continuare a usare la terminologia dell’Autore riportato, pur non essendo del tutto perspicua nella parificazione -, ma distinzione sì, che non può dileguarsi o essere sbrigativamente liquidata al prezzo, altrimenti, di nocivi malintesi, e che in nulla sminuisce e corrode la sacramentalità e la collegialità episcopale.

Il titolo di vescovo emerito di Roma, dunque, se si tralasciano le "pecche" tutto sommato tollerabili che a esso possono addossarsi, si conviene sia il più confacente: e anzi, da un certo punto di vista, ci pare, il "tesaurizzare" la relazione con la diocesi di Roma, e dunque il serbare la *romanitas*, può rivestire uno spessore ecclesiologico, pastorale e soprattutto ecumenico da non sottovalutare.

Tra l’altro, se si scorre il documento del 2008 sul vescovo emerito della Congregazione per i vescovi si ritrovano numerosi spunti suscettibili di essere estesi all’attuale condizione di Joseph Aloisius Ratzinger, calzando a pennello. Infatti il vescovo emerito

“membro del collegio episcopale [...] è tenuto ad avere sollecitudine per tutta la Chiesa [...], dando ancora la propria collaborazione [...] continua il suo servizio nella preghiera e nelle altre mansioni previste dal diritto”<sup>134</sup>.

Da parte sua nessuna ingerenza e invadenza, a nocimento dell’unità, in quell’*officium* che un altro detiene e con il quale coltiverà un rapporto di sincera *fraternitas* comunionale: occorre evitare il disorientamento che nei

---

<sup>133</sup> V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa, Premessa* di C. Ossola, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2013 p. 419.

<sup>134</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, cit., p. 1300.



*christifideles* potrebbe ingenerarsi dallo sdoppiamento dei pastori, mentre uno solo "è il capo e il primo responsabile del governo"<sup>135</sup>.

Si è dinanzi a quella paternità spirituale e a quell'afflato affettivo per i fedeli attraverso la preghiera che più volte lo stesso Ratzinger, nelle more del termine, ha ribadito essere la diaconia per tutta la Chiesa in cui egli si prodigherà:

«è edificante l'esempio di vescovi emeriti che continuano la loro missione di pregare e di amare e "completano nella loro carne quello che manca alla passione di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa" (cf. Col 1,24)»<sup>136</sup>.

La preghiera non è chiudersi in se stessi, ma ardente e fertile estrinsecazione del *munus pascendi*:

«Il vescovo emerito [...] è sempre un grande "intercessore" presso Dio [...] una grande risorsa di grazia. È questo ministero spirituale che non fa sentire il vescovo un funzionario alla pari di quelli civili: con esso egli continua a edificare la Chiesa nella sua dimensione più profonda, che è quella interiore»<sup>137</sup>.

Una missione cui attenderà indefessamente sino alla fine dei suoi giorni anche Joseph Ratzinger, come ha lui stesso confessato nell'epilogo della *Declaratio*,

"Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctam Ecclesiae Dei toto corde servire velim": «"la distanza, anche fisica, permette di abbracciare con più calma e con uno sguardo più ampio la totalità delle situazioni", camminando con chi è nel dolore e con chi cerca la luce, senza potersi mai staccare spiritualmente dai fedeli della sua diocesi di un tempo. Meno preso dall'urgenza degli impegni, il vescovo emerito può dedicare più tempo all'incontro con Dio nel suo mistero»<sup>138</sup>.

## 9 - Rinuncia al *ministerium* e conservazione del *munus*? Dalla nebulosità di terminologia e immagini alla fumosità concettuale

Il dibattito sul novello *status* di Joseph Aloisius Ratzinger pareva quindi avviato a soluzione attraverso l'applicazione di corretti parametri

<sup>135</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, cit., p. 1301.

<sup>136</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, cit., p. 1302.

<sup>137</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, cit., p. 1317.

<sup>138</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il vescovo emerito*, cit., p. 1326.



scientifici che dalla teoria di una rinuncia astrattamente prevista e regolata si calavano su una realtà certo inconsueta, ma che poteva rinvenire quasi uno *specimen*, un esempio significativo nel vescovo rinunciante per il bene della Chiesa. Secondo quanto infatti - come abbiamo ricordato - si era annotato con rigore ineccepibile immediatamente dopo la *renuntiatio*, Ratzinger, conservando la consacrazione episcopale che da nulla può essere distrutta, non era più papa, essendo proprio all'ufficio di papa che aveva rinunciato. Questa opinione era stata espressa anche da un altro giurista, pure di prestigio, esperto di storia, il quale si era sbilanciato, in un'intervista accordata ad *Avvenire* nell'"intervallo" tra l'11 e il 28 febbraio, nel senso che il titolo adatto, anche proprio considerando i sia pur scarsi precedenti, avrebbe dovuto essere "Joseph Ratzinger già Romano Pontefice"<sup>139</sup>, in ciò confortato altresì dalle argomentazioni di altri studiosi. Oppure, oltre a *iam*, si potrebbero riesumare *olim* o *quondam*: e non per assurdo gusto di arcaismo, ma perché più "canonistici" e altresì più musicali (quasi poi una provocazione efficace, in un mondo ansioso di usare vocaboli inglesi e che ha invece un'insensata ritrosia a impiegare qualche chiarissimo termine latino appartenente alla sua storia). Comunque sia, tali voci sono rimaste pressoché isolate: anzi più tardi le si è quasi schernite quali ineleganti *gaffes*.

In effetti a un certo punto ogni *querelle* si è sopita, apparentemente uniformandosi al desiderio palesato - sia pur non direttamente - da Ratzinger, di essere qualificato papa emerito e di volere continuare a essere chiamato Benedetto XVI: il direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, dopo avere inizialmente scartato tale epiteto, poi lo ha recepito senza tentennamenti, riferendosi a un'indicazione ricevuta dal pontefice rinunciatario attraverso il suo segretario, Georg Gänswein, *nuncius* sul punto della volontà di quest'ultimo. Il discorso poi svolto da parte di Benedetto XVI medesimo nel periodo intercorrente tra l'esternazione della rinuncia e la sua efficacia, in data 27 febbraio 2013 - sul quale in seguito ci soffermeremo specificamente -, in qualche modo pareva suffragare tale posizione peculiare<sup>140</sup>. Ratzinger ha altresì rifiutato l'"aggiornamento" dello stemma araldico che gli era stato offerto (da chi già aveva coadiuvato la composizione del suo blasone papale), con cambiamenti specie riguardo alle "grandi *chiavi decussate*, tipico simbolo

---

<sup>139</sup> C. FANTAPPIÈ, *Quando Pietro depone le chiavi*, cit.

<sup>140</sup> Inoltre il telegramma di saluto inviato dal cardinale Angelo Sodano a nome del collegio cardinalizio il 5 marzo 2013 era indirizzato "A Sua Santità il Papa emerito Benedetto XVI Castel Gandolfo".



della effettiva giurisdizione petrina, cui Egli ha appena rinunciato<sup>141</sup>. L'attesa uscita dell'*Annuario pontificio* prima del 2013, poi del 2014 e infine del 2015 ha impresso una sorta di attestazione definitiva con la dizione "Sommo Pontefice emerito", peraltro nella prima pagina di "Roma - Urbs seu Romana", subito dopo il vescovo di Roma Francesco, i cardinali Agostino Vallini, vicario generale della diocesi di Roma, e Angelo Comastri, vicario generale per la Città del Vaticano.

Lo stesso papa Francesco, che sembra prediligere presentarsi come vescovo di Roma e che inizialmente, sin dal suo primo sporgersi dalla loggia della Basilica Vaticana, si riferiva al suo predecessore come "vescovo emerito", si è poi rivolto a Ratzinger con l'epiteto di papa e di Sua Santità in più occasioni. Inoltre la targa affissa al monumento dedicato a San Michele Arcangelo, inaugurata e benedetta nei giardini vaticani il 5 luglio 2013 da Francesco alla presenza di Ratzinger, nel loro secondo incontro ufficiale e pubblico dopo la visita a Castel Gandolfo nel marzo 2013, è così stilata: "Benedictus PP. XVI ANNO VIII \*\*\* Franciscus PP. ANNO I \*\* Michaeli Archangelo \*\* Populi Dei Defensori Vaticanae Civitatis Patrono". Francesco ha altresì invitato e calorosamente abbracciato - deviando insolitamente la processione - il suo predecessore nel corso del concistoro per la creazione di diciannove cardinali del 22 febbraio 2014, alla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II del 27 aprile seguente, e poi al concistoro del 14 febbraio 2015 per consegnare la berretta a venti nuovi porporati; ancora una volta papa Bergoglio e Ratzinger sono stati immortalati dalle telecamere di tutto il globo con immensa trepidazione della cristianità (e il secondo, contravvenendo platealmente il cerimoniale - secondo taluno -, non ha baciato reverentemente l'anello del papa regnante). Da notare, tra l'altro - sia detto per inciso - che in queste apparizioni (e in quelle posteriori) la forma fisica di Ratzinger è sempre apparsa ottima, mentre dai suoi interventi dopo l'11 febbraio del 2013, scritti o orali, è sempre trapelata una lucidità mentale intatta.

Ultime (ma non ultime) le scelte di Ratzinger di risiedere entro i confini della Città del Vaticano accanto alle reliquie del pescatore di Galilea e d'indossare l'abito bianco, pur defalcato di mantelletta e fascia (oltreché naturalmente della mozzetta e senza le scarpe rosso porpora), e sfilato dal dito l'*anulus piscatorius*, il quale è stato annullato. Si tratta di decisioni che presentano incontestabilmente qualche anomalia: è risaputo

---

<sup>141</sup> A. CORDERO DI MONTEZEMOLO, *Un nuovo stemma per un papa emerito?*, in *Nobiltà. Rivista di araldica, genealogia e ordini cavallereschi*, 2013, p. 171.





infatti come il pontefice resignante che più frequentemente e plausibilmente viene assimilato a Benedetto XVI, ovvero Celestino V, una volta notificata al concistoro la sua rinuncia, deponesse i paramenti e le insegne del potere papale con una plastica e paradigmatica "retrocessione"; secondo una cronaca coeva,

“Discese dalla cattedra, prese la tiara dal capo e la pose per terra; e mantello anello e tutto se ne spogliò di fronte ai cardinali sbalorditi, lasciò la sala, tornò in camera, si vestì dell’abito del suo ordine monastico e si sedette sull’ultimo scalino del trono papale”<sup>142</sup>.

Al giornalista che l’aveva interpellato circa la veste, Ratzinger, infrangendo a un anno dalla rinuncia il silenzio nella vita monastica che si era ripromesso (e che poi è stato ancora "spezzato"), ha risposto in una missiva, in maniera telegrafica - taluno ha colto una nota di (seccata) ironia -, lamentando la mancata disponibilità di altri indumenti in Vaticano<sup>143</sup>. E due giorni dopo l’invio di tale biglietto, il 28 febbraio 2014, Monsignor Gänswein, alla domanda del quotidiano *Avvenire* se Ratzinger si fosse pentito di avere assunto il titolo di papa emerito, ha ribattuto: “Ritiene che questo titolo corrisponda alla realtà”, come dire "non è certo l’abito a fare il monaco" se uno "monaco"-papa lo è effettivamente. Quanto alla residenza presso il monastero "Mater Ecclesiae" entro le mura leonine, certo previamente calcolata atteso l’inizio dei lavori di ristrutturazione dei locali - di cui dunque già si era prefissata la destinazione - prima del giorno del "gran rifiuto", è vero che essa garantisce quella *intimitas* oggi non facilmente difendibile dalle incursioni e dagli assedi specie di

---

<sup>142</sup> Cfr. **BARTHOLOMAEUS DE COTTON**, *Historia Anglicana (A.D. 449-1298)*, edited by H. Richards Luard, M.A., Kraus Reprint, London, 1859 (rist. 1966, *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, 16), p. 257.

<sup>143</sup> Questo il testo del biglietto di risposta riportato da **A. TORNIELLI** (*Ratzinger: la mia rinuncia è valida, assurdo fare speculazioni*, in *La stampa*, 26 febbraio 2014, pubblicato anche sul sito *Vatican Insider*): “Egregio Signor Tornielli, /Grazie per la Sua lettera del 16 febbraio! /Alle Sue tre questioni rispondo così: /1) Non c’è il minimo dubbio circa la validità della mia rinuncia al ministero petrino. Unica condizione della validità è la piena libertà della decisione. Speculazioni circa la invalidità della rinuncia sono semplicemente assurde. /2) Il mantenimento dell’abito bianco e del nome Benedetto è una cosa semplicemente pratica. Nel momento della rinuncia non c’erano a disposizione altri vestiti. Del resto porto l’abito bianco in modo chiaramente distinto da quello del Papa. Anche qui si tratta di speculazioni senza il minimo fondamento. /3) Il prof. Küng ha citato letteralmente e correttamente le parole della mia lettera indirizzata a lui. /Spero di avere risposto in modo chiaro e sufficiente alle Sue domande”. Il biglietto è datato 18 febbraio 2014, la carta da lettere è intestata *Benedictus XVI Papa emeritus*, senza stemma, e reca la firma, a mano, Benedetto XVI; di esso si è data notizia appunto per la prima volta il 26 febbraio.



giornalisti "d'assalto". Nondimeno una rigida e inviolabile clausura in un altro ermo convento o abbazia avrebbe sortito un effetto equivalente, ma forse meno "conturbante": ricordiamo come, per evidenti ragioni di opportunità, la Congregazione per i vescovi, a proposito del vescovo diocesano che ha rinunciato, abbia previsto: "È molto apprezzabile e da incoraggiare la scelta del vescovo emerito di andare a risiedere fuori diocesi"<sup>144</sup>. Eppure la meta di Ratzinger era da tempo e fermamente indirizzata in altra direzione: una "premeditazione" peraltro confidata dal papa medesimo nella sua allocuzione del 27 febbraio 2013, sulla quale, stante la sua rilevanza, indugeremo nel prosieguo.

Si replicherà che si tratta solo, da un parte, di parole volatili, d'innocue denominazioni, ovvero di orpelli o abbigliamenti; e, dall'altra, di contegni frutto di sensibilità personali che eventualmente disattendono precetti di "protocollo", ma, per così dire, del tutto inoffensivi e ininfluenti sulla realtà: tuttavia chi conosce l'universo ecclesiale sa anzitutto che le cadenze della liturgia non si sostanziano in sterili cerimonie o vacui riti, ma sono traboccanti di valenze teologiche e giuridiche che non possono essere neglette. E comunque, il riscontro di come la farraginosità terminologica e l'ambiguità di certe "immagini" (specie in un'era come la nostra che d'immagini si nutre e contemporaneamente ne è divorata) siano cause concomitanti o preludano a deleterie conseguenze si mostra oggi con evidenza inconfutabile: lo ha reiteratamente ammonito il magistero, "Dal linguaggio corrente alla concettualizzazione il passo è breve"<sup>145</sup>. Conseguenze virtualmente anche d'ordine ecclesiologico, potendo divampare una reazione a catena non del tutto dominabile (si veda il fioccare nell'agorà digitale di siti internet bellicosamente partigiani per l'uno contro l'altro papa).

---

<sup>144</sup> Cfr. **CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Il vescovo emerito*, cit., pp. 1316-1317: "Il vescovo emerito - se lo desidera - può conservare l'abitazione entro i confini della diocesi, a meno che la Santa Sede per particolari circostanze non abbia disposto diversamente (cf. can. 402 § 1). /In ogni caso è da escludere che il vescovo emerito risieda nel palazzo vescovile, sede del vescovo diocesano, anche se nello stesso palazzo vi è un appartamento con accesso completamente separato da quello del vescovo. È bene, infatti, che il complesso della residenza vescovile sia sempre a piena disposizione del vescovo diocesano, a meno che il nuovo vescovo diocesano a motivo della grave infermità dell'emerito, desideri venirgli incontro con una speciale attenzione. [...] /È molto apprezzabile e da incoraggiare la scelta del vescovo emerito di andare a risiedere fuori diocesi".

<sup>145</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso ai partecipanti al simposio promosso dalla Congregazione per il clero sulla «Collaborazione dei laici al ministero pastorale dei presbiteri»*, 22 aprile 1994, in *L'osservatore romano*, 23 aprile 1994, p. 4.



Abbiamo già dimostrato come l'appellativo di papa emerito sia assai fiaccamente sostenibile dal punto di vista giuridico, anzi sia a nostro parere inappropriato, censurando anche certi suoi contraccolpi, facilmente indovinabili, come quello di poter "inchiodare" tutti i pontefici nel letto di Procuste di un vicino o lontano, ma non evitabile, emeritato: taluno ha d'altronde sponsorizzato - più o meno apertamente - la soppressione dell'elezione a vita per il successore di Pietro e la regolazione del dimissionario come un qualsiasi *past-president*. Certo suonano volutamente "iperboliche" ovvero inutilmente "catastrofistiche" certe recriminazioni/*boutades* - sociologiche, politologiche, o solamente ideologiche - circa la "rottura di un tabù", la "modernizzazione" e "secolarizzazione" della figura del papa, oppure la "desacralizzazione" di un papato appunto *pro tempore* e "a termine" che sarebbero discese dal gesto di Ratzinger; ovvero ancora la perdita dell'"aura mistica", la "laicizzazione" o la "demitizzazione" inflitte al papato medesimo, addirittura la sua "consunzione", "demolizione" e "crisi". Tuttavia ci pare vada detto che l'enfaticizzazione ossessiva dell'"umanità" del papa - la quale d'altra parte è fuori discussione - e soprattutto del coefficiente età/inossidabile prestanta fisica, così come anche lo scrutare maniacalmente gli "acciacchi senili" inducono a ravvisare tutti i pontificati come "di transizione": insediando quasi un clima di aspettativa apprensiva, se non di "conclave non stop" ogni qual volta il successore di Pietro, non più propriamente un giovinetto, sia (o meglio si voglia) prossimo alla rinuncia. Con effetti che non sta a noi denunciare.

Al di là poi di questo specifico profilo, anche su altro, e ben più sdruciolevole, crinale, giornalisti affermati, da una parte, e scrittori di successo, dall'altra, hanno sostenuto su testate di grande diffusione nazionale tesi francamente inquietanti: le quali si radicano proprio e dichiaratamente sui comportamenti che abbiamo sopra concisamente enumerato, ambendo a corredare di una spiegazione razionale e verosimile i medesimi. Così Antonio Socci - il quale (con Giuliano Ferrara) vanta di avere per primo, sulle colonne di un quotidiano del 25 settembre 2011<sup>146</sup>, pronosticato il ritiro del pontefice al compimento dell'ottantacinquesimo anno - in interventi sulla stampa e *online*, e recentemente in un libro lanciato con un astuto *battage* pubblicitario, ventila, come già riferito, l'invalidità canonica della rinuncia di Ratzinger, la nullità dell'elezione di Bergoglio, e comunque l'ingombrante convivenza di due papi a Roma, anche rimuginando su cospirazioni e

---

<sup>146</sup> Si tratta del quotidiano *Libero*.



trame sotterranee: su queste congetture, per lo più "sensazionalistiche", non ci soffermeremo, atteso il loro carattere non scientifico. Ma anche la penna più "moderata" di Vittorio Messori ha squarciato "scenari inediti e in qualche modo sconcertanti", plaudendo ai risultati di uno studio, di cui subito ci occuperemo, per poi sostenere conseguentemente come «i papi viventi siano ora davvero due. Anche se uno di loro volontariamente "dimezzato", per dirla in maniera un po' semplicistica ma, ci pare, non errata»<sup>147</sup>. La "diarchia" - vocabolo che invero non compare nel pezzo di Messori, il quale avvertitamente lo rifugge, risvegliando spettri di collisioni e lacerazioni - instaurata da Benedetto XVI sarebbe stata avallata da Bergoglio:

«Forse anche per questo Francesco non sembra amare il definirsi "papa", consapevole com'è di condividere il *munus* pontificale, almeno nella dimensione spirituale, con Benedetto? Ciò che invece ha ereditato interamente dal papa bavarese è l'ufficio di vescovo di Roma. È per ciò che questa, come si sa, è la sua autodefinizione preferita, sin dalle prime parole di saluto al popolo dopo l'elezione? Tanto che molti, sorpresi, si chiesero perché non avesse mai usato la parola "papa" o "pontefice" in un'occasione tanto solenne, davanti alle tv del mondo intero, e avesse solo parlato del suo ruolo di successore all'episcopato romano»<sup>148</sup>.

Ma non siamo dinanzi solo alle provocazioni di qualche pubblicitista o scrittore, per quanto brillante e di grido: attualmente anche storici, ferrati sul tema specifico, teologi e canonisti, pure di sicura ortodossia, ci pare si siano incamminati sul tragitto, a nostro parere infido e rischioso, di un co-protagonismo di due pontefici. In particolare Stefano Violi, cui lo stesso Messori rinviava, ha recentemente formulato, riguardo alle alterazioni anche giuridiche che si sarebbero apportate ai vertici della Chiesa nel 2013, una ricostruzione ardita che ha ricevuto grande attenzione perché rimbalzata sui *mass media*. Tale ricostruzione s'incardina anzitutto sul testo della *Declaratio* letta al cospetto ai cardinali. Essa segnatamente recita: "Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare" (con la svista, poi emendata<sup>149</sup>, dell'accusativo *commissum* invece del dativo *commissio*).

---

<sup>147</sup> V. MESSORI, *Ratzinger non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due papi*, cit., p. 23.

<sup>148</sup> V. MESSORI, *Ratzinger non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due papi*, cit., p. 23.

<sup>149</sup> V'era altresì la svista "pro Ecclesiae vitae" invece di "pro Ecclesiae vita": entrambe



Ratzinger, dunque, se ci si attiene al lessico che sarebbe stato scientemente e intenzionalmente adoperato da un raffinato teologo certo non digiuno di diritto - al cui consiglio tra l'altro Giovanni Paolo II era ricorso proprio su questa spigolosa (e all'epoca assai scottante) tematica -, non avrebbe inteso rinunciare al "*munus*" *petrinum* così come contemplato dal can. 332 § 2 (lemma peraltro assente nel canone relativo della codificazione piano-benedettina) ma solo al "*ministerium*", all'esercizio attivo del ministero, non all'*officium*, "ma alla sua amministrazione"<sup>150</sup>. Secondo tale Autore, del tutto inopportuno in questi mesi si sarebbe richiamato questo canone, poiché Benedetto XVI avrebbe agito al di fuori di tale previsione che infatti volutamente avrebbe omesso di menzionare: come se, ci sia consentito notare, tutte le volte che il papa esercita un suo diritto o potere dovesse fare riferimento espresso alle norme che glielo attribuiscono, anzi, *rectius*, che meramente glielo riconoscono (certo non con valore costitutivo). Comunque sia, a parere di Violi, Benedetto XVI "discostandosi dal dettato codiciale" avrebbe introdotto "un precedente giuridico innovativo nella storia della Chiesa, ultimo atto solenne di magistero"<sup>151</sup>. Anche al riguardo ci permettiamo di obiettare che se così fosse, tuttavia, si sarebbe forse dinanzi a un atto "sostanzialmente riconducibile" al supremo potere legislativo, il quale, dedottene tutte le implicazioni e i risvolti, "rivoluzionerebbe" non poco la struttura gerarchica della Chiesa; e infatti l'Autore annota che

"Il fondamento teologico giuridico è la *plenitudo potestatis* sancita dal can. 331. Proprio nel fascio delle potestà inerenti l'ufficio è compresa anche la potestà privativa ovvero la facoltà libera e insindacabile di rinunciare a tutte le potestà stesse senza rinunciare al *munus*"<sup>152</sup>:

non indugiamo oltre su questo aspetto (se atto di magistero o atto giurisdizionale di legislazione - ovvero, propriamente, atto singolare di governo -: ma sul punto ritorneremo) di complemento, tutto sommato trascurabile in un ordinamento in cui la *potestas* spetta ai depositari nella sua unitarietà e interezza.

Ad avviso di Violi, nelle parole del pontefice si rintraccerebbe un inequivoco riferimento allo smembramento tra il *munus* - cui non avrebbe abdicato - e l'amministrazione dell'incarico medesimo: "Le forze gli

---

erano ancora presenti nel testo pubblicato da *L'osservatore romano* del 12 febbraio 2013. Abbiamo già in precedenza riportato il testo in italiano.

<sup>150</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 214.

<sup>151</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 204.

<sup>152</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 214.



appaiono inidonee all'amministrazione del *munus*, non al *munus* stesso"<sup>153</sup>. Rispolverando la bipartizione graziana tra la *potestas officii* e la sua *executio* - invero però, a quanto ci risulta, con tale binomio il *Magister* bolognese della *Concordia discordantium canonum* alludeva a un'embrionale divisione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis* -, si scorporano quindi prima il *munus* e l'*executio muneris*, per poi ulteriormente distinguere "tra le diverse attività che compongono la *executio*, tra un'*executio* amministrativo-ministeriale (*agendo* e *loquendo*) e una più spirituale (*orando* e *patiando*)"<sup>154</sup>. Stando quindi alle ripartizioni della proposta avanzata, che ambisce a riprendere i lessemi di taluni passaggi della *Declaratio*, Benedetto XVI avrebbe deposto irrevocabilmente, dell'aspetto bifronte dell'*executio*, quello involvente l'azione e il magistero. Dinanzi a una scissione, quasi un'opposizione, tra governo operoso, per un lato, e fiducioso assegnamento in Dio nell'orazione e nell'afflizione, per l'altro, che lascerebbero interdetti anche chi avesse solo un tenue barlume del "fenomeno" del potere nella Chiesa, si conviene:

"All'adempimento amministrativo-ministeriale, che consiste nell'azione e nell'insegnamento, si aggiunge un adempimento più spirituale, non inferiore al primo, consistente nel patimento e nella preghiera. /Alla luce di tali considerazioni appare legittima e meritoria la scelta di Giovanni Paolo II [di] adempiere il *munus* affidatogli con la preghiera e la malattia inabilitante le funzioni di governo in senso stretto, ovvero in senso amministrativo-ministeriale"<sup>155</sup>.

Quindi, nel luminoso ed eroico "martirio" sino alla morte di papa Wojtyła dovrebbe scorgersi, se ben comprendiamo, quasi una sorta di rinuncia *de facto*, tacita, implicita del pontefice polacco, ma parzialmente sovrapponibile a quella di colui che posteriormente è asceso al soglio: quest'ultimo, invece, l'avrebbe maturata, circoscritta anche giuridicamente e puntualmente espletata, sospinto dai vorticosi cambiamenti *nostris temporis*: proprio questi ne avrebbero reso doverosa la formalizzazione e la comunicazione alla comunità cristiana in modo che venisse affiancato un altro papa concretamente regnante, munito di quel *vigor corporis et animae* scemante inesorabilmente in papa Benedetto e invece indispensabile al *ministerium*.

<sup>153</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 212.

<sup>154</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 212.

<sup>155</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., pp. 212-213.





A riprova della sua idea il canonista menziona alcune emblematiche frasi proferite da Ratzinger nell'udienza generale del giorno antecedente lo scattare dell'efficacia differita della rinuncia. Dopo avere rimembrato il giorno della sua elezione, che egli accettò impegnandosi con dedizione –

“Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre - chi assume il ministero petrino non ha più alcuna *privacy*. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento precisamente ora, che uno riceve la vita proprio quando la dona” -, Benedetto XVI proseguiva: «Il “sempre” è anche un “per sempre” - non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all'opera di Dio»<sup>156</sup>.

Il teorema appena delineato, al di là delle discrepanzie già additate, va vagliato con cura, attesi i suoi ponderosi corollari. Pur intuendo infatti la lodevole aspirazione a una lineare ricomposizione di un quadro a oggi frammentato e disomogeneo sottesa a questa impostazione incontrovertibilmente originale, essa tuttavia a fatica e con pesanti forzature si iscrive nelle coordinate dello *ius quo utimur* (e non solo), all'interno del quale comunque anche tale supposta "revisione ratzingeriana" dovrebbe collocarsi: anzi, siamo persuasi, che essa con queste coordinate collide in maniera insanabile.

## **10 - Critica ad alcune recenti ricostruzioni dottrinali. *Munus, ministerium, officium*. La "singolarità" del successore di Pietro**

Secondo la disamina che abbiamo riassunto, il *munus* si differenzerebbe, e incisivamente, dal *ministerium* e, a sua volta, l'*executio* si frazionerebbe e si

---

<sup>156</sup> BENEDETTO XVI, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*, cit., pp. 271-272.



frantumerebbe in due compiti separabili e avulsi l'uno dall'altro. Ma a puntellare tali demarcazioni non porge un aiuto dirimente anzitutto il linguaggio. Invero, come esordisce il cardinale Péter Erdö, autorevolissimo canonista e storico del diritto, in un saggio dedicato proprio alla complessa chiarificazione della nomenclatura afferente alle funzioni da assolversi nella Chiesa - una chiarificazione reclamata altresì dai padri riuniti nel Sinodo dei Vescovi del 1987 - : "Ministerium, munus et officium sunt vocabula non parva ex parte synonyma"<sup>157</sup>, sinonimi tra l'altro soggetti a notevoli oscillazioni nel tempo, al di sotto dei quali "latent quaestiones de potestate et de participatione in exercitio potestatis in Ecclesia, necnon de societate christifidelium in muneris Christi etc."<sup>158</sup>, si celano, cioè, questioni articolate e complesse. Si è potuto allora desumere che la problematicità creatasi dopo il Concilio a proposito della funzione pubblica e della nozione di ufficio trova particolare riscontro attraverso il fluttuante impiego di nozioni come "munus", "ministero" e "ufficio" così in dottrina come nei testi ufficiali della Chiesa: recenti studi hanno, infatti, messo in rilievo che tali nozioni non trovano univoco contenuto sia nei due Codici di diritto canonico latino del 1917 e del 1983 sia nei documenti del Concilio Vaticano II, e che spesso risultano espressioni usate indistintamente in uno stesso contesto<sup>159</sup>.

Al di là del fatto che lo stesso Ratzinger parla prima di amministrazione del *munus* e poi di amministrazione del *ministerium*, ricorrendo nella *Declaratio* due volte il termine *munus* e tre volte *ministerium*, tradotti nella versione italiana de *L'osservatore romano* sempre con *ministero*, in una ricognizione delle concettualizzazioni non affatto coincidenti della dottrina su questi lemmi - segnatamente imbastite sulla griglia dei disposti codiciali (ma non solo) - è arduo rintracciarne qualcuna che possa combinarsi con l'accampata dicotomia *munus-ministerium*. Correntemente, anzi, si converge che il *ministerium* non possa assumersi, almeno in via generale, quale "porzione" del *munus*. Sempre il cardinale Erdö, il quale se ne è occupato estesamente, disegna una cornice lineare:

«Le azioni svolte nel nome della Chiesa, cioè le attività pubbliche della medesima possono chiamarsi ministeri. Tra questi ministeri alcuni appartengono alla missione speciale dei ministri sacri e si chiamano opportunamente *sacri ministeri*. Altri sono i ministeri

---

<sup>157</sup> P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice Iuris Canonici*, in *Periodica*, 1989, p. 411.

<sup>158</sup> P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice Iuris Canonici*, cit., p. 411.

<sup>159</sup> Così J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, in *Ius Ecclesiae*, 1995, pp. 92-93.



semplici. Qualora l'esercizio di qualche ministero si effettui nel quadro di un istituto giuridico che comporta l'affidamento di un complesso di diritti e doveri riguardanti tale attività pubblica a una persona, si può parlare di una *carica*, ossia di un "munus" pubblico in senso speciale. Sia i sacri ministeri che quelli semplici possono essere esercitati occasionalmente o nel quadro di una carica. /Quelle cariche pubbliche stabilmente costituite che rispondono ai criteri elencati nel canone 145, si chiamano *uffici ecclesiastici*. Tra questi alcuni si qualificano "uffici sacri", altri invece uffici semplici che non comportano l'esercizio del sacro ministero»<sup>160</sup>.

Parimenti, da un'analisi del magistero ufficiale non risulta un'univocità di accezioni, specie circa la "biforcazione" tra *ministerium* e *munus*. Non di rado il termine "ministero" ricapitola il "nocciolo" di un servizio ecclesiale: il "ministero episcopale" e, appunto il "ministero petrino" o "ministero primaziale". Senza dilungarci in un resoconto che sarebbe alquanto prolisso, ci sembra degno di nota - fra i non pochi esempi che si potrebbero addurre -, e proprio per la giustapposizione-reciprocità effettuata tra *munus* e ministero, il n. 43 dell'Esortazione Apostolica Post-Sinodale *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II sul vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo del 16 ottobre 2003<sup>161</sup>. Nella traduzione inserita nel sito della santa sede così recita il brano in italiano:

“Il Vescovo è inviato in nome di Cristo come pastore per la cura di una determinata porzione del Popolo di Dio. Per mezzo del Vangelo e dell'Eucaristia, egli deve farla crescere quale realtà di comunione nello Spirito Santo. Da questo deriva per il Vescovo la rappresentanza e il governo della Chiesa affidatagli, con la potestà necessaria per esercitare il ministero pastorale sacramentalmente ricevuto (*munus pastorale*), come partecipazione alla stessa consacrazione e missione di Cristo. [...] Il Vescovo, dunque, è investito, in virtù dell'ufficio che ha ricevuto, di una potestà giuridica oggettiva, destinata ad esprimersi in atti potestativi mediante i quali attuare il ministero di governo (*munus pastorale*) ricevuto nel Sacramento”.

---

<sup>160</sup> P. ERDÖ, «*Sacra ministeria*» e *uffici ecclesiastici per eccellenza*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, a cura del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 862-863.

<sup>161</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Post-Sinodale *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2004, n. 43, pp. 881-883. Ma in verità molti altri brani di tale documento (e di altri) potrebbero essere richiamati a questo proposito.



Una traduzione riprodotta in maniera identica nel n. 159 del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores* del 22 febbraio 2004, steso direttamente in italiano:

“Il Vescovo, dunque, è investito, in virtù dell’ufficio che ha ricevuto, di una potestà giuridica oggettiva, destinata ad esprimersi in atti potestativi mediante i quali attuare il ministero di governo (*munus pastorale*) ricevuto nel Sacramento”<sup>162</sup>.

Come può evincersi da questi stralci, prescelti perché concernono il cuore della missione episcopale, ministero è sinonimico di *munus* (l’iterazione nella parentesi è quanto mai significativa), rimarcandosi poi nitidamente la matrice sacramentale.

Ma se ritorniamo sull’itinerario sopra percorso sulla natura della *potestas* e sui rapporti tra ordine e giurisdizione con cui abbiamo esordito in questa trattazione, queste ultime considerazioni ci sembra avviino a ulteriori *distinguo*. Senza la pretesa anche qui di risolvere tale non semplice ganglio, né di enucleare sintesi esaustive cui invero altri hanno ottimamente atteso, potrebbe tuttavia ora proficuamente inseguirsi quella "suggerione terminologica" secondo la quale con la consacrazione episcopale il vescovo riceve il *munus* o *ministerium* di carattere indelebile con la possibilità di esercitare i *tria munera*: essa, inserendosi «"a principio" e "dall’interno"»<sup>163</sup> nella comunione ecclesiale, diventa piena con la titolarità di un ufficio ottenuto mediante la provvisione canonica. Ciò è del tutto conforme alla *Nota explicativa previa* alla *Lumen gentium* con riferimento alla consacrazione episcopale, nonché al can. 375 § 2: con la stessa consacrazione episcopale i vescovi ricevono, con il *munus* di santificare, anche i *munera* d’insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. Come si è puntualizzato relativamente a tale norma:

---

<sup>162</sup> Cfr. **CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2004, n. 159, p. 170. Si veda peraltro quanto osservano **G. GHIRLANDA**, *Linee di governo della diocesi da parte del vescovo secondo l’Es. ap. Pastores gregis e il nuovo Direttorio per il ministero dei vescovi Apostolorum successores*, in *Periodica*, 2004, p. 535 ss.; **A. PERLASCA**, *L’esercizio della sacra potestas del vescovo nel Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi “Apostolorum successores”, con particolare attenzione alla potestà di governo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2010, p. 408 ss.

<sup>163</sup> **P.A. BONNET**, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1993, p. 169.



“Quella versione italiana che traduce la parola *munus* del can. 375, § 2 con la parola *ufficio* (mentre altrove, così ad esempio nel titolo del Libro III e IV, nella medesima edizione italiana per lo stesso *munus* viene adoperata molto giustamente la parola *funzione*), sembra rendere meno chiaramente quella realtà che viene trasferita nella consacrazione episcopale e che certamente non è ancora un ufficio ecclesiastico nel senso del can. 145, § 1”<sup>164</sup>.

La perdita, poi, dell’ufficio con la rinuncia non elimina dunque il *munus* o *ministerium* così come li abbiamo intesi, come "abilitazione ontologica": così il vescovo emerito, come specifica il già ricordato documento incentrato su tale figura della Congregazione per i vescovi del 2008, conserva per sempre e continua a esercitare, ma in modo peculiare, la funzione d'insegnare, di santificare e di governare.

Tutto ciò vale altresì per il papa, vescovo di Roma, *mutatis mutandis* quanto all’ufficio ricoperto: il pontefice che ha rinunciato conserva il *munus* ricevuto con la consacrazione episcopale la quale non può essere vanificata e posta nel nulla, come si è già diffusamente argomentato. Egli può rinunciare all’"ufficio" di papa: per questo nel can. 332 § 2 avrebbe forse dovuto comparire il vocabolo *officium*, e comunque così è reso nelle varie lingue nazionali; e infatti il vescovo diocesano è invitato dal can. 401 a rinunciare all’*officium*<sup>165</sup>. È vero però che, secondo il *Codex Iuris Canonici*, “*Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spirituales exercendum*” (can. 145 § 1): l’ufficio ecclesiastico è qualunque *munus*, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Ove *munus* - il quale non più *exercetur*, come nel Codice del 1917, ma *exercendum est*, assumendo quindi “connotati di doverosità”<sup>166</sup> - pare perdere il suo ancoraggio sacramentale e viene adibito a un senso più squisitamente giuridico a indicare ogni funzione, ogni "incarico" (questa la traduzione italiana più diffusa), ovvero «attività omogenee “*munera*”, “*ministeria*”, in vista del raggiungimento di un fine che il canone stesso qualifica spirituale»<sup>167</sup>, a prescindere eventualmente dalla ricezione del

<sup>164</sup> P. ERDÖ, *Uffici e funzioni pubbliche nella Chiesa*, cit., p. 96, nota 147.

<sup>165</sup> Parimenti il parroco rinuncia all’ufficio (cfr. can. 538 § 3: “*Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecetano [...]*”; e coloro che sono equiparati), pur essendo, come già rilevato, il caso ben diverso.

<sup>166</sup> S. BERLINGÒ, *Dal «mistero» al «ministero»: l’ufficio ecclesiastico*, in *Ius Ecclesiae*, 1993, p. 91 ss.

<sup>167</sup> P.A. BONNET, *Ufficio*, d) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1992, vol. XLV, p. 682.



sacramento dell'ordine: quindi pure l'"incarico" di pontefice (che, come riscontrato, esige però la consacrazione episcopale).

Evidentemente, pertanto, nel can. 332 § 2, in quel "muneri suo renuntiet" - ove il *suo* sottintende la titolarità dell'ufficio -, *munus* è utilizzato (ci si consenta un certo grado di "approssimazione") non in senso "sacramentale", ma "giuridico" (anche se non solo ovviamente), pressoché equipollente a *officium* - nel caso, lo sottolineiamo ancora una volta, un ufficio *ordinatione divina stabiliter constitutum* -: la rinuncia a esso innesca il processo di provvista dello stesso. E tuttavia, in quella sede, *munus*, che tra l'altro è da sempre "classicamente" appaiato all'aggettivazione *petrinum*, oltre a non essere per nulla anfibologico (nonostante talune avventate acrobazie dottrinali), non solo reca su di sé la caratura di un'antica e veneranda tradizione che non può essere dimenticata, ma veicola ancora una volta quell'inestituibile valenza ministeriale della *potestas* del papa che va esercitata governando. E proprio per questo non patrocineremmo affatto una modifica codiciale che lo veda rimpiazzato con *officium*.

In definitiva, alla luce di questa duplice accezione di *munus*, Ratzinger, con la sua *Declaratio*, potrebbe avere voluto solo rammentare, e non già ben'inteso determinare, come, deponendo il *munus* quale ufficio, egli non si spogliasse del *munus* sacramentale: ciò che d'altronde non sarebbe in alcun modo rientrato nella sua facoltà di disposizione, a riprova che quello del pontefice non è un potere assoluto o totalitario, fluendo anzitutto entro gli argini delimitati dallo *ius divinum*.

In verità, l'avvilupparsi in questo caso di *munus*, *ministerium* e *officium* non è frutto di una deplorable incuria e diletterismo del legislatore canonico, poiché l'anarchia terminologica è l'anticamera di un suicidio giuridico, e comunque la trasparenza e l'intelligibilità dei termini assolve una funzione garantista nodale anche nella compagine ecclesiale (pure se forse talora s'imporrebbe una maggiore coerenza e uniformità terminologica specie nei testi legislativi canonici). Invece questa intersecazione e fungibilità di significati in vocaboli pregni d'implicanze teologiche, oltre che giuridiche, rispecchia certe tensioni intrinseche e in qualche misura ineluttabili tra gli elementi strutturali essenziali della Chiesa, e riflette e si alimenta altresì di quella *realitas complexa* della Chiesa irriducibile a qualsiasi altra *societas* su cui anche in precedenza abbiamo indugiato. *Realitas complexa* ove l'umano e il divino si fondono in "simbiosi unitaria"<sup>168</sup>, ove ancora l'alveo sacramentale e quello giuridico si

---

<sup>168</sup> P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, cit., p. 87.





intrecciano duttilmente nelle concrezioni storiche; e ove, infine, “la virtualità ontologica sacramentalmente acquisita non può attuarsi se non integrandosi nella Chiesa”<sup>169</sup> *in hierarchica communionem*.

## 11 - Preminenza ecclesiologica o eccellenza escatologica della rinuncia? La monocraticità dell’ufficio di romano pontefice

Joseph Ratzinger dunque, senza potere in alcun modo dismettere e quasi archiviare il *munus-ministerium* nell’accezione sacramentale, si è spodestato del *munus-officium* di papa: mantenendosi quindi nell’ambito del can. 332 § 2, così come l’abbiamo definito, il quale, seppure forse affinabile quanto ai sostantivi usati, bene esprime l’essenza giuridica della *renuntiatio* e la vacanza a essa consequenziale. Il riferimento alla vacanza è d’altronde enunciato in un passo della *Declaratio* stessa: infatti le funzioni primaziali nel loro contenuto essenziale non sono trasferibili con atto di autorità ad altro ufficio o soggetto.

Per converso, non crediamo - non vogliamo credere<sup>170</sup> - che Benedetto XVI, accomiatandosi commosso dal popolo di Dio, abbia voluto in qualche modo stravolgere l’istituzione papale, e abbia adottato un idioma tecnico volto a promuovere una metamorfosi di tale entità nell’ordinamento canonico: un idioma, tra l’altro, come si è appurato, che allo scopo sarebbe stato inappropriato, o comunque ermetico e sibillino, lontano dalla certezza del diritto che un atto così rilevante avrebbe esigito. Sempre che ciò sia ammissibile, e non lo crediamo, avendo la canonistica maggioritaria sempre opinato come non valga una rinuncia del papa sotto condizione, per esempio fatta in favore di un altro o riservandosi alcune competenze<sup>171</sup>.

---

<sup>169</sup> P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, cit., p. 93.

<sup>170</sup> Secondo C. FANTAPPIÈ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, cit., p. 110 ss., invece, Benedetto XVI, seguendo i suoi “schemi teologici”, “si distacca sensibilmente dalla consolidata tradizione canonistica”: “Secondo il suo pensiero, il soggetto che è investito del *munus* dal momento in cui decorre la rinuncia perde la *potestas*, ossia i poteri annessi a esso, ma non per questo sarebbe totalmente reciso dal *munus*” (*ivi*, pp. 110-111): ne deriverebbe “una concezione del papato in termini di carisma-missione personale” (*ivi*, p. 113), che l’Autore peraltro critica.

<sup>171</sup> Cfr. P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontefice*, cit., p. 932. Il problema è connesso con quello relativo alla possibilità per il papa di designare il suo successore, da sempre *vexata quaestio* nella canonistica. Lo stesso Autore sintetizza: “Del mismo modo, carece de eficacia jurídica cualquier mandato, disposición, condicionamiento, simple recomendación o deseo del Pontífice dimitido respecto al futuro cónclave o para con el



Crediamo che Ratzinger anelasse, invece, a trasmettere accuratamente la sua prossimità e affezione al gregge che gli era stato dato in custodia e, come già osservato, forse a evocare proprio la non deposizione del *munus* ricevuto sacramentalmente. Ma soprattutto egli probabilmente intendeva istoriare quel *ligamen* intensissimo e indissolubile su cui ci siamo profusi sopra, d'intercessore con Dio nella preghiera, come Mosè sul monte per il popolo d'israele in battaglia nella valle contro Amalek, secondo l'icona biblica riplasmata *ad hoc* dallo stesso Benedetto ed esplicitata dal cardinale Ravasi<sup>172</sup>: «anche se adesso finisce l'«esteriore», «visibile» comunione [...] rimane la vicinanza spirituale, rimane una profonda comunione nella preghiera»<sup>173</sup>. Un vescovo emerito orante, quello di Roma, s'aggrega alla fraternità episcopale *cum et sub Petro*.

La dichiarazione di rinuncia di Benedetto XVI (afferente altresì al *munus docendi* in senso lato) è stata propriamente l'ultimo atto di governo - taluno lo ha elogiato come esercizio «della regalità cristica, una regalità della debolezza e della rinuncia, al servizio della salvezza»<sup>174</sup> -, non legislativo ma amministrativo: seppure un atto atipico, essendo primaziale. Se così non fosse, e Ratzinger avesse voluto effettivamente segmentare l'*officium-munus* in due emisferi prospicienti, tale sua intenzione sarebbe stata "in grado" d'inficiare lo *ius divinum positivum* che esige una *renuntiatio* integrale all'ufficio, mai parziale, non potendo ammettersi una co-reggenza nella Chiesa? Sul punto non ci sembra ci sia da disputare.

Con tale ipotetico atto, poi, oltre che costringere tra l'altro il successore a una "coabitazione" forse non proprio molesta ma inevitabilmente "imbarazzante", si sarebbe iniettato un germe tossico di contraddizione nell'ordinamento ecclesiale. Sceverare, e quindi in qualche modo dialetticamente contrapporre, nel servizio alla Chiesa da parte del papa, una dimensione attiva, di conduzione e direzione del *populus Dei*, e

---

próximo Papa. No obstante, en la doctrina canonística se ha discutido la posibilidad de que el Romano Pontífice pueda designar su sucesor, admitiendo algunos autores tal eventualidad. Pero no sería posible este sistema sin cambiar la regulación actual de la elección del Obispo de Roma”.

<sup>172</sup> Il cardinale Gianfranco Ravasi lo ha ricordato nella predicazione agli esercizi spirituali quaresimali per il papa e la Curia romana della metà di febbraio 2013: notizia riportata da Radio Vaticana nel sito ufficiale.

<sup>173</sup> **BENEDETTO XVI**, *Conclusione degli esercizi spirituali della Curia romana*, 23 febbraio 2013, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, cit., p. 261.

<sup>174</sup> **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, cit., p. XXXVIII.



una passiva, di preghiera nell'ombra, ci parrebbe un controsenso se non una aberrazione: il pastore del gregge lo guida anche con la preghiera, anzitutto con la preghiera, che non è certo "inerzia". E comunque tale scissura non sarebbe in linea con copiosissimi insegnamenti magisteriali che segnano una continuità dalle origini a oggi. Tradurrebbe inoltre una visuale asfittica e impoverita del ruolo primaziale del titolare del potere supremo sulla Chiesa universale: questa volta sì abbassato a quello di qualsiasi *leader* terreno.

Infatti Violi (ma con lui altri, forse meno consapevoli e ingenui - o forse ancora interessati - *laudatores* della rinuncia) sembra quasi, fra i due titolari del *munus* che certamente il nuovo eletto ha ricevuto, possiede ed esercita, tributare la palma di preminenza, quasi di un rivisitato "primato ideale", al papa rinunciataro:

"Il *munus* spirituale, per essere pienamente adempiuto, può comportare la rinuncia alla sua amministrazione; questa non determina in alcun modo la rinuncia alla missione inerente l'ufficio, ma ne costituisce il compimento più vero. Col gesto della rinuncia, Benedetto XVI ha incarnato anzi la forma più elevata del potere nella Chiesa, sull'esempio di Colui che avendo tutto il potere nelle sue mani depose le vesti, non dismettendo in questo modo, ma portando a compimento il suo ufficio a servizio degli uomini, cioè la nostra salvezza"<sup>175</sup>.

Intendiamoci, nulla di teologicamente o giuridicamente errato in tale celebrazione di un atto che è certo - l'abbiamo qui segnalato seguendo l'ordito del diritto - di oblazione di sé *pro salute Ecclesiae*. Eppure si profila un epitaffio finale forse fuorviante, che, alla stregua di chi si è spinto a magnificare l'abdicazione come via eletta di santità per il papato, rischia di far filtrare una rappresentazione scompensata, subdolamente carismatica e spuriamente pneumatica, alla fine disincarnata della *societas Ecclesiae* e del suo supremo pastore, da sempre combattuta e avversata; e, ancora una volta, una rappresentazione che schiaccia il ruolo del nocchiero della nave di Pietro strenuamente al timone tra i marosi increspati al livello dei detentori dei poteri secolari, immiserendolo e anzi adulterandolo. Non si dimentichi che il tante volte richiamato Pietro da Morrone fu canonizzato non come Celestino V, non cioè per il modo con cui aveva condotto il suo pontificato: anche all'interno di una commemorazione celebrativa si è ammonito che "Hanno torto [...] coloro che dissero essere stato Celestino anche un grande pontefice. No, fu un gran santo, ma un pontefice, forse,

---

<sup>175</sup> S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza*, cit., p. 214.



men che mediocre"<sup>176</sup>. E la statura di Joseph Ratzinger è tale che non v'è alcun bisogno di esaltarne inadeguatamente la rinuncia per giudicarlo un grande pontefice.

Così l'asserire che

"Con l'irruzione nella storia della Chiesa, dopo sei secoli, di una nuova *renuntiatio*, Benedetto XVI, come già Celestino V, imprime un significato nuovo al gesto della rinuncia papale, subordinando la *potestas* al *servitium* e rendendo, sul modello patristico, l'ufficio papale più *ministerium* che *dominium*"<sup>177</sup>

potrebbe prestarsi a letture artificiosamente ancipiti del *munus* petrino, ma invero di ogni *munus* ecclesiale: in cui invece la *potestas* è sempre, non solo né precipuamente nella rinuncia, antonomasticamente *servitium*, il *dominium* è sempre, necessariamente perché ontologicamente tale, *ministerium*.

Benedetto non ha in alcun modo sovvertito tale *cursus*, avviando una nuova ecclesiologia: ma la sua *abnegatio*, in un'emulazione estrema, calca le impronte di quella *sequela Christi* che può e deve assumere forme diverse, nessuna delle quali egemonica o predominante sulle altre. L'"*acmé* dell'esercizio della *plenitudo potestatis*"<sup>178</sup> non si attinge solo nella rinuncia, il "nuovo ministero petrino assunto dal papa emerito Benedetto XVI" non si conforma "più strettamente alla natura cristologica dell'ufficio di vescovo e di pastore", né "trasfigura per la prima volta la *plenitudo potestatis* in *plenitudo caritatis*"<sup>179</sup>: una "graduatoria" - invero rediviva, come dire, più volte domata e più volte risorgente nella Chiesa - sulla quale siamo scettici o almeno perplessi, poiché la croce si porta sia nella pace del monastero sia nel fragore della battaglia, sia rinunciando al governo sia governando.

L'appartarsi di Ratzinger nella preghiera ha senza dubbio una valenza cristocentrica ed escatologica vivida e prorompente: non però in antitesi con chi a tale scelta non ha acceduto in passato e non accederà in futuro. V'è nella Chiesa una complementarità tra *vita contemplativa* e *vita activa*, nella pluralità dei carismi da cui ogni tappa dell'avventura terrena

---

<sup>176</sup> P. PALAZZINI, *San Pietro Celestino e la rinuncia al papato: una questione teologica, un'indicazione ascetica*, in *Apollinaris*, 1994, p. 844.

<sup>177</sup> V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, cit., p. XXXVII.

<sup>178</sup> V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, cit., p. 415.

<sup>179</sup> V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, cit., pp. 423-424.



della compagine ecclesiale è ossigenata: e quindi nella complementarietà tra *Ecclesia spiritualis* e *Ecclesia carnalis*, tra *Ecclesia caritatis* ed *Ecclesia iuris* che il Vaticano II ha riaffermato. Anzi, tutt'al contrario, se si legge senza occhiali preconcepi, ci pare possa cogliersi in filigrana nella *Declaratio* di Benedetto XVI - proprio nello scandirsi e nel susseguirsi delle parole e delle frasi<sup>180</sup> - un'accentuazione dell'importanza di un governo saldo e forte della Chiesa.

Comunque sia, al teorema secondo il quale oggi a essere investiti del *munus petrinum* sarebbero sia Benedetto XVI sia Francesco, che se lo spartirebbero in qualche modo, si frappone uno scoglio insuperabile, al di là di ogni considerazione giuridica e anche al di là di ogni sofisma: quella monocraticità, superiormente fissata, che preclude un co-papato.

Senza dubbio gli Autori citati sono pienamente consci di tale dato che si intesse coerentemente sul piano della storia, su quello della teologia e su quello del diritto: nondimeno l'argomentare intorno a una duplicità di titolari del *munus* inclina verso una "caligine" certo non benefica. Solo a uno fu detto "Tu vocaberis Cephass" e a lui Cristo consegnò un *munus* non parcellizzabile: secondo il can. 331, il vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente (*singulariter*) a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente. Un *singulariter* che il Concilio Vaticano II ha sottolineato e non solo, ci sembra, per focalizzare la "tipologia" della successione a Pietro rispetto a quella degli altri apostoli (*Lumen gentium*, nn. 20-22).

Se si eclissasse tale singolarità, forse, il ruolo, il *munus*, primariamente al papa commendato di essere perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione (*Lumen gentium*, n. 18) nonché dei vescovi e della moltitudine dei fedeli (*Lumen gentium*, n. 23), potrebbe risultare obnubilato: anche dinanzi ai fratelli separati. E ciò

---

<sup>180</sup> Nella già riportata *Declaratio* si legge: "Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spirituales non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam": quell'*attamen*, che abbiamo sottolineato con il corsivo, è, secondo noi, espressivo del pensiero del pontefice.



sarebbe non già uno sprone ma un inciampo al traguardo ecumenico *ut unum sint*, al contrario di quanto si potrebbe sospettare e di una certa "vulgata" che imputa al primato di essere l'incaglio all'unità. Ammoniva a tal proposito Paolo VI:

«Non si dice da alcuni che, se fosse rimosso il primato del Papa, l'unificazione delle Chiese separate con la Chiesa cattolica sarebbe più facile? Vogliamo supplicare i fratelli separati a considerare la inconsistenza di tale ipotesi; e non già soltanto perché, senza il Papa, la Chiesa cattolica non sarebbe più tale; ma perché mancando nella Chiesa di Cristo l'ufficio pastorale sommo, efficace e decisivo di Pietro, l'unità si sfascerebbe; e invano poi si cercherebbe di ricomporla con criteri sostitutivi di quello autentico, stabilito da Cristo stesso: "Vi sarebbero nella Chiesa tanti scismi quanti sono i sacerdoti" scrive giustamente S. Girolamo. E vogliamo altresì considerare che questo cardine centrale della Santa Chiesa non vuole costituire supremazia di spirituale orgoglio e di umano dominio, ma primato di servizio, di mistero, di amore. Non è vana retorica quella che al Vicario di Cristo attribuisce il titolo di servo dei servi di Dio»<sup>181</sup>.

Non saremo certo noi a incuneare il fantasma dello scisma: ma certamente

“proprio la ricerca dell'unità pone come necessario per la vita della Chiesa il compito primaziale, non già come causa dell'unione dei credenti, ma come espressione visibile di questo dono spirituale (nel senso eminente che deriva dall'azione dello Spirito Santo)”<sup>182</sup>.

Compito primaziale a cui uno solo è deputato, al di là poi della fisionomia del primato medesimo, sulla quale tutti i cristiani dovrebbero mirare a confluire. Se una rinuncia per il bene della Chiesa di un papa non più *aptus* all'adempimento del suo ufficio indubbiamente è un atto eccelso di *caritas* che giova all'unità - e infatti così è stata avvertita la decisione di Ratzinger, "mettendo in luce la sua identità di uomo di fede, più che di potere"<sup>183</sup> -, al contrario, però, riteniamo che una "bicefalia" con due papi insieme attivi e operanti a Roma (pure se uno dei quali "emerito") acuirebbe ed esacerberebbe i conflitti, almeno in quell'Oriente in cui

---

<sup>181</sup> Cfr. **PAOLO VI**, Lettera Enciclica *Ecclesiam suam*, 6 agosto 1964, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1964, p. 609 ss., n. 114.

<sup>182</sup> **M. MOSCONI**, *L'elezione del Romano Pontefice come espressione del suo ufficio di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli»* (LG 23), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2009, pp. 228-229.

<sup>183</sup> **C. POSI**, *La "profezia" di una rinuncia. Le lezioni da trarre da quel gesto significativo*, in *Settimana. Settimanale di attualità pastorale*, n. 10, 2013, p. 4.





comunque i patriarchi non "vanno in pensione" a una certa età, neppure quelli cattolici<sup>184</sup>.

La *dimissio coronae* papale non è quell'*horrenda novitas*<sup>185</sup> su cui taluno inveì per stigmatizzare il "tradimento" di Pietro da Morrone, ansioso di rifugiarsi nel suo romitaggio: "papa angelico" che avrebbe dischiuso infaustamente l'accesso al "papa Anticristo", identificato con Bonifacio VIII, prima, e con Benedetto XI, poi. Indubbiamente, invece, la Chiesa con due (o più) teste è un mostro, "Ne sit ibi monstrum habens duo capita"<sup>186</sup>: una calamità tremenda, taluno ha tuonato "apocalittica", da sempre foriera di accadimenti tragici per la cristianità, dunque - anche se è vero che "Deus vertat monstra in bonum" - da rifuggire.

C'è un solo successore di Pietro e vicario di Cristo nella Chiesa: quel vescovo "preso quasi alla fine del mondo" eletto papa il 13 marzo 2013. È stato lui a pubblicare, il 29 giugno 2013, l'Enciclica sulla fede *Lumen fidei* a coronamento del trittico delle precedenti di Benedetto XVI sulla speranza e sulla carità, avvalendosi della riflessione già intrapresa dal suo predecessore, che ringrazia (tanto che la si è etichettata come Enciclica "a quattro mani"): ma a firmare è solo Francesco, attuale unico successore di Pietro anche nel *munus docendi*<sup>187</sup>.

Certamente Joseph Ratzinger esercita ancora, a giovamento della Chiesa, un ministero spirituale altissimo: ma avvinto non al *munus (officium)* di cui è stato investito con la legittima elezione, da lui accettata, a pontefice, bensì al *munus* sacramentale trasmessogli con l'ordinazione episcopale. E l'assiduità nella preghiera è l'apporto che da lui si attende la Chiesa, fidente nella sua invincibile possanza.

**ABSTRAC:** The paper analyzes the legal aspects involved in papal resignation: this institution is regulated in can. 332 § 2 of the Code of Canon Law for the Latin

---

<sup>184</sup> Il patriarca non è tenuto alla rinuncia a settantacinque anni, e neppure l'arcivescovo maggiore (cann. 62 e 152 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*).

<sup>185</sup> Molti hanno ricordato l'espressione di Ubertino da Casale che così aveva definito la rinuncia di Celestino V. Cfr. **UBERTINO DA CASALE**, *Arbor vitae crucifixae Jesu*, apud Andream de Bonettis de Papia, Venetiis, 1485 (rist. anast. with an introduction and bibliography by C.T. Davis, Bottega d'Erasmus, Torino, 1961 [«Monumenta politica et philosophica rariora» ex optimis editionibus phototypice expressa, curante L. Firpo, Series I, numerus 40], VIII), 5, 8, f, 460b.

<sup>186</sup> Gl. *Accederet* a C. 7, q. 1, c. 12, in *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis*, In aedibus Populi Romani, Romae, 1582, c. 1086.

<sup>187</sup> Cfr. **FRANCESCO**, Lettera Enciclica *Lumen fidei*, 29 giugno 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, n. 7, p. 558.



Church, in the can. 44 § 2 of the *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, as well also in the norms of Apostolic Constitution *Universi dominici gregis* (1996) regarding vacancy of the Apostolic See and the election of Roman Pontiff. This essay considers in particular: the legal basis of resignation, its cause, conditions of validity, lawfulness and effectiveness, form of manifestation and finally the *status* of the Pope who abdicated. The last part of the contribution, taking a cue from the criticism of some recent doctrinal theses on the resignation of Benedict XVI, explores the whole issue in the context of a balanced ecclesiology, based on correct theological foundations and precise legal coordinates.